

230/17 A



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**  
**PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA**

**ALLA CORTE D'ASSISE D'APPELLO**  
**ROMA**

Il Procuratore Generale,  
*letta* la sentenza della III<sup>a</sup> Corte di Assise di Roma, 17 gennaio 2017, n. 1, depositata il 10 aprile 2017, comunicata a questo Generale Ufficio il 27 aprile 2017, nel procedimento pen. n° 31079/05 RGNR (n°2/2015 R.G.C.A.);  
*lette* le istanze *ex art.* 572 C.p.p. avanzate dalle Parti Civili assistite rispettivamente dagli Avvocati Fabio Maria Galiani del Foro di Roma, il 24 maggio 2017, Giancarlo Maniga del Foro di Milano, il 29 maggio 2017; Nicola Brigida, il 18.05.2017, pervenuta il 5 giugno 2017;  
*esaminati* gli atti;  
*dichiara* di proporre

**APPELLO**

avverso la sentenza suddetta, chiedendone la parziale riforma nei termini che *in corpore* verranno precisati, con riferimento ai seguenti capi di imputazione e per gli imputati di seguito specificati, in relazione alle assoluzioni e alle declaratorie d'improcedibilità per intervenuta prescrizione pronunciate dalla medesima Corte di Assise.

## Capi B1 e B2

Casi/vittime: GATTI, ISLAS, ARNONE, RECAGNO

**Imputati:** Pedro Antonio MATO NARBONDO (El Burro), uruguaiano; José Horacio GAVAZZO PEREIRA (Gabito o Nino), uruguaiano; José Ricardo ARAB FERNANDEZ (El Turco), uruguaiano; Ricardo José MEDINA BLANCO, uruguaiano; Luis Alfredo MAURENTE MATA, uruguaiano; José Felipe SANDE LIMA, uruguaiano nel 1976 tenente del SID; Ernesto SOCA, uruguaiano, (Dracula), nel 1976 caporale al servizio del SID, (Servicio de Informacion de Defensa) organismo uruguaiano responsabile delle campagne contro il PVP per decisione del COSENA (Consejo de Seguridad Nacional de Uruguay, alle dirette dipendenze dell'Esecutivo); Ernesto Avelino RAMAS PEREIRA (El Tordillo, Punales, Gilego) uruguaiano; Jorge Alberto SILVERA QUESADA, uruguaiano Gilberto Valentin VASQUEZ BISIO (Pepe) uruguaiano, gli ultimi due dei quali ufficiali dell'OCOA, (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas) uruguaiano in coordinamento con la SIDE (Secretaria de Inteligencia) Argentina;

e così in particolare:

Capo B1: casi GATTI, ISLAS, ARNONE, RECAGNO

Juan Carlos BLANCO, José Horacio GAVAZZO PEREIRA, José Ricardo ARAB FERNANDEZ, Ricardo José MEDINA BLANCO, Gilberto VAZQUEZ, Luis Alfredo MAURENTE MATA, Pedro Antonio MATO NARBONDO, José Felipe SANDE LIMA, Ernesto SOCA, Ernesto Avelino RAMAS PEREIRA, Jorge Alberto SILVEIRA QUESADA.

B 1) delitto di cui agli artt. 81 cpv, 422, 630, 575, 576 1° comma, un. i e 4, 577 1° comma, un. 2, 3 e 4, e 61 un. 1, 2, 4 e 9 c.p., per aver compiuto, con più azioni

esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con **Jorge Rafael VIDELA, Jorge Carlos OLIVERA ROVERE, Julian Eduardo CAPANEGRA, Carlos, A. MITCHEL, Néstor GUILLAMONDEGUI, Rubén Victor VISUARA, Eduardo Rodolfo C Honorio Carlos MARTÍNEZ RUIZ ABANILLAS, Antonio ANITCH MAS, César Alejandro Enciso, Enrique Osvaldo ESCOBAR, Juan RODRIGUEZ, Eduardo Alfredo RUFFO, Andrés Francisco VALDEZ, Albano Eduardo HARGUTINDEGUY, Juan Carlos LAPUYLE, Manuel Juan CORDERO PIACENTINI, Antranig OHANNESSIAN OHANNIAN, Daniel FERREIRA e JULIO CASCO** ( per i quali si procede separatamente) e con altre persone rimaste sconosciute - tra queste ultime anche talune di quelle che hanno partecipato direttamente ai sequestri e alle uccisioni — ed altre decedute (**Orlando Ramón AGOSTI, Carlos Guillermo SUAREZ MASON, Cesireo CARDOZO, Evaristo BESTEIRO, Otto Carlos PALADINI, Juan Ramon NIETO MORENO, Marcos Alberto CALMON, Anibal GORDON, Ricardo Roberto RICO, Aparicio MÉNDEZ MANFREDINI, Hugo Linares Brum, Dante PALADINI, Pedro Alberto DEMICHELLI LIZASO, Julio César VADORA, Amaury PRANTL, Enrique MARTÍNEZ e Hugo CAIVIPOS HERMIDA, Emilio Eduardo MASSERA, Osvaldo FORESE, Carlos Vicente MARCOTE, Walter RAVENNA, Victor GONZALEZ LBARGOYEN, Francisco SANGURGO BRAVO, Juan Antonio RODRIGUEZ BURATTI, Nelson SANCHEZ DIAZ e Ramón Diaz OLIVERA**), atti diretti a porre in pericolo, al fine di uccidere, l'incolumità di un numero indeterminato di persone, anche per il solo fatto di essere sospettate di militare nel PVP (Partido por la Victoria del Pueblo) e nelle organizzazioni che in tale partito, fondato nel 1975, erano confluite, quale OPR33 (Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales) o di avere con gli stessi militanti meri rapporti di parentela, amicizia, affetto, frequentazione o simpatia; atti consistiti nell'aver arrestato, senza alcun provvedimento dell'Autorità legittima, un numero indeterminato di persone per i loro presunti rapporti con il citato Partito e nell'averle sottoposto a detenzione illegale e tortura, al fine di estorcere loro indicazioni sull'identità di altri partecipanti alle citate organizzazioni, sui nomi di battaglia, sulla localizzazione e sulla partecipazione degli stessi a presunte azioni

sovversive; e nell'aver concorso all'uccisione di molte di esse ed in particolare dei cittadini italiani Gerardo GATTI, Maria Emilia ISLAS DE ZAFFARONI, Armando Bernardo ARNONE HERNANDEZ e Juan Pablo RECAGNO IBARBURU, per le cui morti si procede ai sensi dell'art. 8 c.p.

Atti ed azioni qui di seguito descritte:

- per avere, dopo l'inizio, nell'aprile 1976, della campagna repressiva contro gli esuli in Argentina del PVP uruguayano, proceduto al sequestro, il giorno 5 aprile 1976, di Ary CABRERA PRATES e, il giorno 17 aprile, di Eduardo CHIZZOLA e di Telba JUAREZ, successivamente torturati e uccisi;
- per aver ideato, programmato ed eseguito due vaste retate, la prima nei mesi di giugno e luglio 1976, e la seconda nei mesi di settembre e ottobre 1976, dirette a sgominare l'apparato politico e militare del PVP;
- per avere sequestrato il 9 giugno 1976 Maria del Pilar NORES MONTEDONICO e l'8 o il 9 giugno 1976 il cittadino italiano Gerardo GATTI, che veniva sottoposto a brutali e inumane torture a seguito delle quali decedeva nel luglio 1976;
- per avere successivamente, proprio in relazione a quanto estorto alla NORES a seguito delle torture e delle violenze sessuali alle quali quest'ultima era stata sottoposta, sequestrato il 13 giugno Rail Luis ALTUNA, il 15 giugno, Julio RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jorge GONZALEZ CARDOZO ed il 30 giugno Enrique RODRIGUEZ LARRETA MARTINEZ. Negli stessi giorni venivano sequestrati anche due dirigenti sindacali, José Hugo MENDEZ DONADIO (sequestrato il 15 giugno assieme alla moglie Maria del Carmen MARTINEZ ADDIEGO, morto il 21 giugno 1976 e tumulato nel cimitero La Chacarita della città di Buenos Aires) e Francisco Edgardo CANDIA (17 giugno, morto il 21 giugno 1976 e tumulato nel cimitero La Chacarita), non militanti del PVP, ma in contatto con GATTI e DUARTE per la comune militanza sindacale.

Il 6 luglio fu sequestrata, inoltre, Maria Monica SOLINO PLATERO, mentre tra il 13 ed il 14 luglio vennero sequestrati, sempre a Buenos Aires, Alicia Raquel CADENAS RAVELA, Nelson Eduardo DEAN BERMUDEZ, Sara Rita MENDEZ LOMPODIO assieme al

figlio di 20 giorni Simon Riquelo, Asilir Soria **MACEIRO PEREZ**, Margarita Maria MICHELINI DELLE PIANE, Ana Ines QUADROS HERRERA, Maria Elba RAMA MOLLA, Enrique RODRIGUEZ LARRETA PIERA, Ariel Rogelio SOTO LOUREIRO, Edelweiss ZAHN FREIRE, Gaston ZINA FIGUEREDO, Leon Gualberto DUARTE LUJAN, Sergio Ruben LOPEZ BURGOS, Ana Maria SALVO SANCHEZ, Raiil Luis ALTUNA, Marta Amalia PETRI DES CATINO DE LUBIAN. Il 15 luglio fu sequestrato Victor Hugo LUBIAN PELAEZ. Tutte le persone sopra citate, sequestrate tra giugno e luglio, venivano condotte nel centro clandestino di detenzione noto come "Automotores Orletti" (gestito dalla SIDE argentina), dove venivano sottoposte a interrogatori sotto tortura. Tra la fine di luglio e i primi di agosto, altri sequestri di militanti del PVP furono effettuati in Uruguay, mentre poco dopo l'offensiva riprese in Argentina con la seconda retata del settembre e ottobre 1976;

• per aver proceduto, dal 23 settembre 1976, in Argentina, ad una nuova ondata di sequestri di cittadini uruguayani, militanti del PVP, iniziata con la cattura di Juan Miguel MORALES VON PIEVERLING e della moglie, la cittadina paraguayana Josefina Modesta KLEIM LLEDO DE MORALES. Il 26 settembre fu sequestrata la famiglia JULIEN-GRISONAS, successivamente furono sequestrati Beatriz Inés CASTELLONESE TECHERA assieme al marito Alberto Cecilio MECHOSO MÉNDEZ, Ratiil TEJERA LLOVET, Juan Pablo ERRANDONEA SALVIA, Maria Elena LAGUNA con il compagno Adalberto Waldemar SOBA FERNANDEZ; il 27 settembre vennero sequestrati Jorge Roberto ZAFFARONI CASTILLA e la cittadina italiana Maria Emilia ISLAS GATTI de ZAFFARONI, assieme alla loro figlioletta Mariana. Il 28 settembre vennero sequestrati Cecilia Susana TRIAS HERNANDEZ ed il suo compagno Washington CRAM GONZALEZ. Il 30 settembre fu la volta di Beatriz Victoria BARBOZA SANCHEZ e di Ruben PRIETO GONZALEZ, mentre tra il 10 ed il 2 ottobre vennero sequestrati Rafael Laudelino LEZAMA GONZALEZ, Miguel Angel MORENO MALUGANI, Carlos Alfredo RODRIGUEZ MERCADER, Casimira Maria del Rosario CARRETERO CARDENAS, Segundo CHEGENIAN RODRIGUEZ, Graciela DA SILVEIRA CHIAPPINO DE CHEGENIAN, i cittadini italiani Armando Bernardo ARNONE HERNANDEZ e Juan Pablo RECAGNO IBARBURU,

nonché Alvaro NORES MONTEDONICO (fratello di Maria del Pilar). Infine, il 4 ottobre, sempre a Buenos Aires, scompariva Washington Domingo QUEIRO UZAL; anche i militanti del PVP sequestrati a settembre — ottobre a Buenos Aires (così come quelli sequestrati a giugno luglio) venivano reclusi nel centro clandestino di detenzione "Automotores Orletti", dove venivano sottoposti a torture;

per aver proceduto all'uccisione e all'occultamento dei cadaveri di molte delle persone sequestrate e, in particolare, dei cittadini italiani Gerardo GATTI, Maria Emilia ISLAS DE ZAFFARONI, Armando Bernardo ARNONE HERNANDEZ e Juan Pablo RECAGNO IBARBURU, per le cui uccisioni si procede ai sensi dell'art. 8 c.p.

Ai correi si addebitano i ruoli e le responsabilità qui di seguito descritti:

**Jorge Rafael VIDELA** (per il quale si procede separatamente), quale presidente della Repubblica argentina, comandante in capo dell'esercito e membro della giunta militare;

**Emilio Eduardo MASSERA** (deceduto), quale componente della giunta militare e comandante in capo della Marina, in concorso con **Orlando Ramon AGOSTI** (deceduto), quale componente della giunta militare e comandante in capo dell'Aeronautica per aver deciso, autorizzato e diretto la repressione degli oppositori politici della giunta militare, attraverso il loro sequestro illegittimo, la loro tortura, la loro uccisione e l'occultamento dei loro cadaveri;

**Jorge Carlos OLIVERA ROVERE**, **Julifin Eduardo CAPANEGRA** (per i quali si procede separatamente), in concorso con **Carlos Guillermo SUÁREZ MASON** (deceduto), quali, rispettivamente, comandante della Sottozona Capital federal, comandante dell'area IV e comandante della Zona 1, zona, sottozona e area in cui operavano — sotto il loro pieno controllo e direzione — i militari, le forze di polizia e di sicurezza, che hanno proceduto al sequestro, alla tortura, all'uccisione dei militanti del PVP suindicati;

**Albano Eduardo HARGUINDEGUY**, (per il quale si procede separatamente), quale ministro dell'Interno e come tale responsabile della Polizia federale;

**Juan Carlos LAPUYLE** (per il quale si procede separatamente), quale capo della Dirección general de inteligencia della Superintendencia de Seguridad Federal;

**Carlos Vicente Marcote** (deceduto), quale capo della Dirección general de Operaciones della Superintendencia de Seguridad Federal; in concorso con **Cesireo CARDOZO** ed **Evaristo BESTEIRO** (deceduti), quali, rispettivamente, capo della Polizia federale, organismo di coordinamento da cui dipendeva la Superintendencia de Seguridad Federal, e capo della citata Superintendencia (tutti questi, solo per l'uccisione di GATTI);

**Carlos A. MITCHEL**, **Néstor GUILLAMONDEGUI** (solo per l'uccisione di GATTI), **Rubén Victor VISUARA**, pseudonimo De Viso) (solo per l'uccisione di ISLAS de ZAFFARONI, ARNONE HERNANDEZ e RECAGNO IBARBURU) (per i quali si procede separatamente), in concorso con **Otto Carlos PALADINO** (deceduto) e **Jmin Ramón NIETO MORENO** (deceduto), quali responsabili di diverse articolazioni della SIDE, struttura che ha eseguito le suddette operazioni contro il PVP;

**Eduardo Rodolfo CABANLLAS**, **Antonio ANITCH MAS** (alias Uto o Utu), **César Alejandro ENCISO** (alias Horacio Andrés RIOS, Pino), **Enrique Osvaldo ESCOBAR** (alias Ricardo BURGOS, ESCUDERO, Tito), **Juan RODRIGUEZ**, **Eduardo Alfredo RUFFO** (pseudonimo El Zapato) (per i quali si procede separatamente) in concorso con **Marcos Alberto CALMON** (deceduto), quali componenti dell'articolazione interna della SIDE denominata OT 18, unità che gestiva il centro clandestino di detenzione Automotores Orletti;

**Osvaldo FORESE** (deceduto) (alias Paqui, Paquidermo o Roberto VILLAINOJOSA), **Honorio Carlos MARTINEZ RUIZ** (alias El Pajaro, Pajarovich, Honoris Carlos MUROZ RIOS), **Andrés Francisco VALDEZ** (alias Alejandro Molina) (per i quali si procede separatamente) in concorso con **Anibal GORDON** (alias Coronel, El Jova, El Jovato, El Viejo, Silva, Ezcurra) (deceduto) e **Ricardo Roberto RICO** (alias doc, El Tordo, Julio) (deceduto), per l'attività da loro svolta presso il Centro clandestino di detenzione Automotores Orletti, nel periodo in cui sono stati detenuti, torturati e sono scomparsi i militanti del PVP suindicati;

**Walter RAVENNA** (deceduto) **Juan Carlos BLANCO**, **Victor GONZALEZ IBARGOYEN** (deceduto), **Francisco SANGURGO BRAVO** (deceduto) in concorso con **Aparicio MENDEZ MANFREDINI** (deceduto), (solo per l'uccisione di Maria Emilia ISLAS DE ZAFFARONI, Armando Bernardo ARNONE IERNANDEZ e Juan Pablo Recagno IBARBURU), **Dante PALADINI**, **Pedro Alberto DEMICHELLI LIZASO** (solo per l'uccisione di GATTI), **Hugo LINARES BRUM** e **Julio César VADORA** (deceduti) quali membri del COSENA, che ha deliberato, autorizzato e diretto la repressione politica dei militanti del PVP esuli in Argentina con l'aiuto delle forze armate uruguayane e d'intesa con le autorità politiche, militari, di polizia e di sicurezza argentine, deliberando il trasferimento di alcuni di loro in Uruguay e la loro eliminazione fisica; **Juan Antonio RODREGUIEZ BURATTI** ( deceduto) (pseudonimo Guillermo RAMIREZ), **José Horacio GAVAZZO PEREIRA** (pseudonimi di Gabito e Nino), **Manuel Juan CORDERO PIACENTINI** (per il quale si procede separatamente) (pseudonimo Manolo), **José Ricardo ARAB FERNANDEZ** (pseudonimo El Turco), **Ricardo José MEDINA BLANCO**, **Gilberto VAZQUEZ** (pseudonimo Pepe), **Luis Alfredo MAURENTE MATA**, **Pedro Antonio MATO NARBONDO** (pseudonimo El Burro), **Antranig OHANNESSIAN OHANNIAN** (per il quale si procede separatamente) ((pseudonimo Armenio), **Nelson SANCHEZ** (deceduto), **José Felipe SANDE LIMA**, **Daniel FERREIRA** (per il quale si procede separatamente), **Ernesto SOCA** (pseudonimo Dracula), **Julio CASCO** (per il quale si procede separatamente) (pseudonimo El Tuerto), **Ramén DIAZ OLIVERA** (deceduto) (pseudonimo Boquifia) in concorso con **Amaury PRANTL** (deceduto), **Enrique MARTINEZ** (deceduto), quali ufficiali e militari del SID, organismo responsabile delle operazioni contro il PVP per decisione del COSENA;

**Ernesto Aveino RAMAS PEREIRA** (pseudonimi El Tordillo, Pufiaies e Gallego), **Jorge SILVEIRA QUESADA** in concorso con **Hugo CAMPOS HERMIDA** (deceduto), quali ufficiali dell'Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, OCOA (Organismo coordinatore delle operazioni antisovversive), responsabile del coordinamento delle operazioni contro il PVP unitamente alla SIDE.

## **Capo B2: casi GATTI, ISLAS, ARNONE, RECAGNO**

**Juan Manuel CONTRERAS, Juan Carlos BLANCO**

B 2) delitto p. e p. dagli artt.. 81 cpv, 422, 630, 575, 576 10 comma, nn. 1 e 4, 577 10 comma, nn. 2, 3 e 4, e 61 nn. 1, 2, 4 e 9 c.p. con **Jorge Rafael VIDELA, Carlos Alberto MARTINEZ e Juan PEREDA ASBUN, Carlos MENA BURGOS** per i quali si procede separatamente) per aver, in concorso tra loro, con i soggetti di cui al capo che precede e con altri deceduti (**Orlando Ramon AGOSTI, Otto Carlos PALADINO, Hugo BANZER SUAREZ, Roberto Eduardo VIOLA, Alberto Alfredo VALK Ernesto GEISEL, Joao Baptista DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, Benito GUANES SERRANO, Aparicio MÉNDEZ MANFREDINI, Pedro Alberto DEMICHELLI LIZASO, Hugo LINARES BRUM, Julio Cesar VADORA, Dante PALADINI, Amaury PRANTL Augusto José Ramón PINOCHET UGARTE, Alfredo STROESSNER MATIAUDA, Emilio Eduardo MASSERA, Walter RAVENNA, Victor Fermin GONZALEZ IBARGOYEN e Francisco SANGURGO BRAVO** ) contribuito alla commissione dei reati ivi indicati per aver costituito, promosso, organizzato e/o diretto, nei propri Paesi, gli organismi politici, militari, di polizia o di informazione facenti parte del "Sistema Condor", responsabili del sequestro, della tortura, della uccisione e della scomparsa dei cittadini italiani per la cui morte si procede ai sensi dell'art. 8 c.p. (**Gerardo GAUL Maria Emilia ISLAS, Armando Bernardo ARNONE e Juan Pablo RECAGNO**), secondo i ruoli di seguito precisati:

### **Responsabili del "Sistema Condor" in Argentina:**

**Jorge Rafael VIDELA** (per il quale si procede separatamente) quale comandante in capo dell'esercito, membro della giunta militare e presidente della Repubblica;

**Orlando Ramon AGOSTI** (deceduto), quale comandante in capo dell'Aeronautica militare e membro della giunta militare.

**Emilio Eduardo MASSERA** (deceduto) quale comandante in capo della Marina e membro della giunta militare,

**Otto Carlos PALADINO** (deceduto), quale capo della SIDE (Secretaria de Inteligencia del Estado). **Roberto Eduardo VIOLA** (deceduto), quale capo dello Stato maggiore dell'esercito.

**Carlos Alberto MARTINEZ**, (per il quale si procede separatamente) quale capo della Jefatura II de Inteligencia (Comando II di intelligence) dello stato maggiore dell'esercito, da cui dipendeva gerarchicamente il Batallon de Inteligencia 601.

**Alberto Alfredo VALIN** (deceduto), quale capo del Batalleni de Inteligencia 601 dell'esercito argentino.

**Responsabili del "Sistema Condor" in Bolivia:**

**Hugo BANZER SUAREZ** (deceduto), quale presidente della Bolivia.

**Juan PEREDA ASBUN** (per il quale si procede separatamente), quale ministro dell'interno.

**Carlos MENA BURGOS**, (per il quale si procede separatamente) quale partecipante alla prima riunione organizzativa del Condor e capo del SEE (Servicio de Inteligencia del Estado).

**Responsabili del "Sistema Condor" in Brasile:**

**Ernesto GEISEL** (deceduto), quale presidente della Repubblica.

**João Baptista DE OLIVEIRA FIGUEIREDO** (deceduto), quale capo del Serviço Nacional de Informagdes (SNI).

**Responsabili del "Sistema Condor" in Cile:**

**Augusto José Ramon PINOCHET UGARTE**, (deceduto) quale presidente della giunta militare del Cile e capo dello Stato.

**Juan Manuel CONTRERAS**, quale capo della DINA.

**Responsabili del "Sistema Condor" in Paraguay:**

**Alfredo STROESSNER MATIAUDA**, (deceduto) quale presidente della Repubblica.

**Benito GUANES SERRANO** (deceduto), quale capo del II Dipartimento (intelligence) dello Stato maggiore generale delle Forze armate (ESMAGENFA).

**Responsabili del "Sistema Condor" in Uruguay:**

a) I membri del COSENA:

**Pedro Alberto DEMICHELLI LIZASO** (deceduto), quale presidente ad interim della Repubblica (solo per l'uccisione di Gerardo GATTI).

**Aparicio MENDEZ MANFREDINI** (deceduto), quale presidente della Repubblica (solo per l'uccisione di Maria Emilia ISLAS, Armando Bernardo AR.NONE e Juan Pablo RECAGNO).

**Ungo LINARES BRUM** (deceduto), quale ministro dell'interno.

**Walter RAVENNA**, (deceduto) quale ministro della difesa.

**Juan Carlos BLANCO**, quale ministro delle relazioni estere.

**Julio César VADORA** (deceduto), quale comandante in capo dell'esercito.

**Victor Fermjn GONZALEZ JIBARGOYEN**, (deceduto) quale comandante in capo della Marina.

**Dante PALADINI** (deceduto), quale comandante in capo dell'Aeronautica.

**Francisco SANGURGO BRAVO**, (deceduto) quale capo dello Stato maggiore congiunto (ESMACO) e, come tale, segretario del COSENA.

b) Il capo del Servicio de Información de Defensa:

**Amaury PRÀNTL** (deceduto), quale capo del Servizio informazioni della Difesa (SU)).

**IMPUGNAZIONE AVVERSO L'ASSOLUZIONE DI:**

Pedro Antonio MATO NARBONDO

Josè Horacio GAVAZZO PEREIRA

Josè Ricardo ARAB FERNANDEZ

Ricardo Josè MEDINA BLANCO

Luis Alfredo MAURENTE MATA

Ernesto Avelino RAMAS PEREIRA

Josè Felipe SANDE LIMA

Jorge Alberto SILVERA QUESADA

Ernesto SOCA

Gilberto Valentin VASQUEZ BISIO

**Capi D1/D2**

**Casi:** GARCIA, DE DOSSETTI, DOSSETTI, D'ELIA, CASCO DE D'ELIA, BORELLI, GAMBARO. ed inoltre i cittadini uruguaiani come da imputazioni:

**Jorge Nestor TROCCOLI FERNANDEZ** uruguaiano, capo dei servizi di intelligence della FUSNA (S2) che si recava periodicamente in Argentina, presso la ESMA - Escuela de Macanica de la Armada Argentina, con l'incarico di coordinare l'attività repressiva.

**Juan Carlos LARCEBEAU AGUIRRE GARAY** (Sebastian o el Frances) uruguaiano, comandante dello S2 del FUSNA, Cuerpo de Fusileros Navales de Uruguay, nel periodo in cui **TROCCOLI** prestava servizio in Argentina.

Così in particolare:

**Ricardo CHAVEZ DOMINGUEZ, Juan Carlos LARCEBEAU AGUIRRE GARAY,**  
D 1) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 422, 630, 575, 576 1° comma, nn. 1 e 4, 577  
10 comma, nn. 2, 3 e 4, e 61 nn. 1, 2, 4 e 9 c.p. per aver compiuto, con più azioni  
esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con **Jorge Rafael**  
**VIDELA, Rodolfo Anibal CAMPOS, Miguel Osvaldo ETCHECOLATZ, Jorge Antonio**  
**BERGÉS, Manuel MORENO, Juan Angel LUJAN, Alejandro ROVTRA, e Jorge**  
**Néstor TROCCOLI FERNANDEZ,** (per cui Si procede separatamente) con altre persone  
rimaste sconosciute — tra le quali anche taluni responsabili materiali dei sequestri e  
delle uccisioni — ed altre decedute (**Orlando Ramón AGOSTI, Carlos Guillermo**  
**SUAREZ MASON, Ovidio Pablo RICCHERI PEDEZERI, Valentin Milton PRETTI,**  
**Hugo LINARES BRUM, Dante PALADINI, Julio César RAPELA, Aparicio MÉNDEZ**  
**MANFREDINI, Julio C Emilio Eduardo MASSERA, César VADORA, Hugo Leon**  
**MARQUEZ SCHNITZSPAHN, Jorge Enrique JAUNSOLO SOTO, Walter RAVENNA,**  
**Rafil J. BENDAHAN RABBIONE e Francisco SANGURGO BRAVO),** atti diretti a porre  
in pericolo, al fine di uccidere, l'incolumità di un numero indeterminato di persone,  
anche per il solo fatto di essere sospettate di essere oppositori politici della giunta  
militare argentina, quali militanti nel GAU (Grupos de Acción Unificadora) o di  
avere con gli stessi militanti meri rapporti di parentela, amicizia, affetto,  
frequentazione o simpatia; atti consistiti nell'aver arrestato, senza alcun  
provvedimento dell'Autorità legittima, un numero indeterminato di persone per i loro  
presunti rapporti con la citata organizzazione e nell'averle sottoposte a detenzione  
illegale e tortura, al fine di estorcere loro indicazioni sull'identità di altri partecipanti  
alla citata organizzazione, sui nomi di battaglia, sulla localizzazione e sulla  
partecipazione degli stessi a presunte azioni sovversive; e nell'aver concorso  
all'uccisione di molte di esse, ed in particolare dei cittadini italiani nati in Uruguay  
**Ileana Sara Maria GARCIA RAMOS DE DOSSETTI e suo marito Edmundo Sabino**  
**DOSSETTI TECHEIRA, Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA e suo marito Julio César**

D'ELIA PALLARES, Raul Edgardo BORELLI CATTANEO e Raúl GAMBARO NOREZ, per la cui morte si procede ai sensi dell'art. 8 c.p.

*Atti ed azioni qui di seguito descritti:*

- per aver sequestrato a Buenos Aires, nel giugno 1976, il sindacalista Hugo MENDEZ, poi detenuto nel carcere clandestino di detenzione di Orletti, ove veniva interrogato, torturato e ucciso dai servizi di sicurezza argentini ed uruguayani;
- per aver sequestrato a Buenos Aires, il 14 giugno 1977, gli attivisti cattolici Graciela Susana DE GOUVEIA GALLO IN MICHELENA e suo marito José Enrique MICHELENA BASTARRICA che venivano condotti nel centro clandestino di detenzione "Barrancas de San Isidro", dove venivano torturati ed interrogati; entrambi risultano scomparsi;
- per aver sequestrato a Buenos Aires nella propria abitazione, il 29 luglio 1977, Luis Fernando MARTINEZ SANTORO che veniva torturato ed interrogato; questi risulta scomparso;
- per aver sequestrato, il 16 novembre 1977, al porto di Colonia, Oscar DE GREGORIO che veniva condotto nella sede dei FUSNA a Montevideo e da qui trasferito in Argentina, il 16 dicembre successivo, dove fu detenuto, torturato ed ucciso presso la ESMA (Scuola di meccanica della Marina);
- per aver sequestrato, il 19 novembre 1977, Nancy BOIANI (il cui documento di identità era stato rinvenuto in possesso del DE GREGORIO al momento del sequestro) e suo fratello Oscar BOIANI in Uruguay e, nei giorni successivi, circa 50 presunti militanti dei GAU tra i quali Eduardo BRENTA, Jorge SECCO, Walter CHIAPPE, Alberto MACHIN, Miguel KAPLAN, Heriberto SUAREZ, Jorge SOLARI, Ruben MARTINEZ ORIOL, Rail DAGUERRE, Jorge ROSSELLA, Richard ARAUJO, Graciela MARIEYHARA DE DOSIL, Julio DURANTE, Carlos DOSIL, Marta STURM, Beatriz FINN, Eleodoro CHIMINELLI, Fernando MORETTI, Miguel A. GUZMAN, Rosa BARREIX, José MARQUES, Mauricio MENDEZ, Rail LOMBARDI e Juan Manuel RODRIGUEZ;

per aver sequestrato, il 29 novembre 1977, a Montevideo, Maria Graciela BORELLI CATTANEO assieme al marito Ronald SALAMANO TESSORE, sottoponendoli poi ad interrogatori e torture per conoscere particolari sull'attività svolta a Buenos Aires dal fratello di Maria Graciela, il cittadino italiano Raiil Edgardo BORELLI CATTANEO;

per aver sequestrato, il 14 ed il 15 dicembre 1977 un numero imprecisato di presunti militanti dei Montoneros, poi trasferiti in Argentina presso l'ESMA;

per aver sequestrato, tra il 21 dicembre 1977 e il 3 gennaio 1978, 26 uruguayani in maggioranza militanti dei GAU, tutti desaparecidos, tra i quali Alberto CORCHS LAVINA e sua moglie Elena Paulina LERENA COSTA, Alfredo Fernando BOSCO MULCIOZ, Guillermo Manuel SOBRINO BERARDI, Gustavo Alejandro GOYCOECHEA CAMACHO e sua moglie Graciela Noemi BASUALDO NOGUERA, Maria Antonia CASTRO HUERGA de MARTINEZ e suo marito José Mario MARTINEZ SUAREZ, Aida Celia SANZ FERNANDEZ e sua madre Elsa Haydee FERNANDEZ LANZANI in SANZ, Atalivas CASTILLO LIMA, Miguel Angel RIO CASAS, Eduardo GALLO CASTRO, Gustavo Raid ARCE VIERA, Juvelino Andres CARNEIRO DA FONTOURA GULARTE e sua moglie Carolina BARRENTOS SAGASTIBELZA, Carlos Federico CABEZUDO PEREZ, Maria Asunción ARTIGAS NILO de MOYANO e suo marito Alfredo MOYANO SANTANDER, Célida Elida GOMEZ ROSANO, oltre, naturalmente, a Ileana Sara Maria GARCIA RAMOS de DOSSETTI, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA e Julio César D'ELIA PALLARES, Raid Edgardo BORELLI CATTANEO e Rail GAMBARO NUNEZ;

· in particolare, per avere, il 21 dicembre 1977, a Buenos Aires, sequestrato, nella loro abitazione, i coniugi Beam Sara Maria GARCIA RAMOS de DOSSETTI e suo marito Edmundo Sabino DOS SETH TECHEIRA, unitamente al loro amico uruguayano Alfredo Fernando BOSCO MUIZIOZ;

· per aver, il 22 dicembre 1977, a Buenos Aires, sequestrato Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA e suo marito Julio César D'ELIA PALLARES;

· per aver sequestrato, il 22 dicembre 1977, a Buenos Aires, nella sua abitazione, Raul Edgardo BORELLI CATTANEO;

- per aver sequestrato il 27 dicembre 1977 a Buenos Aires, all'ingresso della fabbrica dove lavorava, Gustavo Rail ARCE VIERA unitamente al cittadino italiano Raid GAMBARO NUREZ;
- per aver recluso i cittadini italiani Ileana Sara Maria GARCIA RAMOS de DOSSETTI, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA, Julio Cesar D'ELIA PALLARES, Rail Edgardo BORELLI CATTANEO e Rail GAMBARO NUREZ, assieme agli altri 20 militanti dei GAU e di altri gruppi politici uruguayani sequestrati nel corso della medesima operazione, nel centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires, noto come Centro di Operazioni Tattiche n. 1 (COT 1 Martinez), dove li sottoponevano a tortura. Per aver quindi trasferito 21 dei 26 uruguayani o italo-uruguayani sopra ricordati, fra cui Ileana Sara Maria GARCIA RAMOS de DOSSETTI, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA e Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Binfield, dove li sottoponevano a nuovi interrogatori e torture e dove Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA dava alla luce un bimbo che le sottraevano, per poi illegittimamente affidano a un membro dei servizi segreti argentini, tale Carlos Federico Ernesto de LUCCIA. Per aver quindi temporaneamente trasferito gli stessi al centro clandestino di detenzione della Polizia della provincia di Buenos Aires noto come Pozo de Quilmes, dove li sottoponevano a rinnovati interrogatori e torturare;
- per aver "trasferito" nel gergo dei militari argentini (ovverosia: condotto in località imprecisata, per ucciderli e occultarne il cadavere) dal Pozo de Bnfield, il 16 maggio 1978, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA e Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA e a fine giugno 1978 Ileana Sara Maria GARCIA RAMOS de DOSSETTI, e in data imprecisata, nonché da centro di detenzione incerto, i cittadini italiani Julio César D'ELIA PALLARES, Rail Edgardo BORELLI CATTANEO e Raùl GAMBARO NUNEZ.

*Ai correi si addebitano i ruoli e le responsabilità qui di seguito descritte:*

**Jorge Rafael VIDELA** (per il quale si procede separatamente), quale presidente della Repubblica argentina, comandante in capo dell'esercito e membro della giunta militare; **Emilio Eduardo MASSERA** (deceduto), quale comandante in capo della Marina e membro della giunta militare, in concorso con **Orlando Ramón AGOSTI** (deceduto), quale comandante in capo dell'Aeronautica militare e membro della giunta militare, per aver deciso, autorizzato e diretto la repressione degli oppositori politici della giunta militare, attraverso il loro sequestro illegittimo, la loro tortura, la loro uccisione e l'occultamento dei loro cadaveri, e tra essi dei cittadini italiani Ileana Sara Maria GARCIA RAMOS de DOSSETTI, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA, Julio César D'ELIA PALLARES, Raúl Edgardo BORELLI CATTANEO e Raúl GAMBARO NUNEZ; **Carlos Guffiermo SUÀREZ MASON** (deceduto), quale comandante del 1° Corpo dell'esercito argentino e conseguentemente della Zona 1, in cui si trovavano i centri clandestini di detenzione Pozo de Bânfield, Pozo de Quilmes e Centro Operaciones Tacticas i Martfnez; **Rodolfo Anibal CAIEPOS**, (per il quale si procede separatamente), quale vice capo della Polizia della provincia di Buenos Aires; **Miguel Osvaldo ETCEECOLATZ**, (per il quale si procede separatamente), quale capo della Direzione generale investigativa - con autorità sui centri clandestini di detenzione della Polizia provinciale, in concorso con **Ovidio Pablo RICCHERI PEDEZERI** (deceduto), quale capo della Polizia della provincia di Buenos Aires, con **Valentin Milton PRETTI** (deceduto) (alias Saracho o El Zorro), quale commissario nella Polizia della provincia di Buenos Aires, responsabile del Centro operazioni tattiche 1 di Martinez (COT i Martinez) e del centro di detenzione clandestino noto come Pozo de Quilmes; **Jorge Antonio BERGES**, (per il quale si procede separatamente), quale medico in servizio presso la Direzione generale investigativa della polizia provinciale di Buenos Aires, operante presso i centri di detenzione clandestina gestiti da tale corpo di polizia, assistendo ai parti delle detenute e presenziando alle torture, al fine di evitare la morte accidentale sotto tortura dei detenuti e per aver firmato il falso certificato di nascita del figlio di Yolanda Iris CASCO GHELPI in D'ELIA e Julio César D'ELIA PALLARES; **Manuel**

**MORENO**, (per il quale si procede separatamente), quale sottoufficiale a capo di uno dei turni di guardia al centro clandestino di detenzione noto come Pozo de Bànfield; **Juan Angel LUJAN** (alias Virgencita), quale carceriere nel Centro di Pozo di Bànfield; **Walter RAVENNA**, (deceduto) quale ministro della difesa uruguayana; **Alejandro ROVIRA** (per il quale si procede separatamente), quale ministro delle relazioni estere uruguayane;

**Raiil J. BENDAIAN RABBIONTE** (deceduto), quale comandante in capo della Forza Aerea; **Francisco SANGURGO BRAVO** (deceduto), quale capo dello Stato maggiore congiunto, e come tale segretario del COSENA, dal marzo 1976 al marzo 1978; in concorso con **Hugo LINARES BRUM** (deceduto) quale ministro dell'interno uruguayano, con **Hugo Leòn MARQUEZ SCIINITZSPAIN** (deceduto) quale comandante in capo della Marina uruguayana, con **Dante PALADINI** (deceduto) quale comandante in capo della Forza aerea, con **Julio César Rapela** (deceduto), quale capo dello Stato maggiore congiunto, e come tale segretario del COSENA dal marzo 1978 al marzo 1980, con **Aparicio MENDEZ MANFREDINI** (deceduto), quale Presidente della Repubblica dell'Uruguay e con **Julio César VADORA** (deceduto), quale comandante in capo dell'esercito uruguayano; tutti quali membri del COSENA, che ha deliberato, autorizzato e diretto la repressione politica dei militanti del movimento politico GAU (Grupos de Acción Unificadora) d'intesa con le autorità politiche, militari, di polizia e di sicurezza argentine, deliberando la loro eliminazione fisica e l'occultamento dei loro cadaveri.

**Jorge Néstor TROCCOLI FERNANDEZ**, (per il quale si procede separatamente), quale capo del servizio di intelligence dei FUSNA (S2), che si recava periodicamente in Argentina, presso la ESMA, con l'incarico di coordinare l'attività repressiva; **Juan Carlos LARCEBEAU AGUIRRE GARAY** (pseudonimi: Sebastin o "el francés"), quale comandante dello S2 nel periodo in cui **TROCCOLI** prestava servizio in Argentina; **Ricardo Chavez Dominguez**, quale capo delle operazioni speciali dei FUSNA; in concorso con **Jorge Enrique JAUNSOLO SOTO** (deceduto), quale comandante FUSNA.

## **Odianier Rafael MENA SALINAS**

D 2) delitto p. e p. dagli artt.. 81 cpv, 422, 630, 575, 576 10 comma, nn. i e 4, 577 1° comma, nn. 2, 3 e 4, e 61 nn. 1, 2, 4 e 9 c.p. per aver, in concorso con **Jorge Rafael VIDELA, Carlos Enrique LADLAW, Carlos Alberto ROQUZE TEPEDINO, Carlos Alberto MARTINEZ, Juan VACAFLOR, Juan PEREDA ASBUN, Alejandro ROVIRA**, (per cui si procede separatamente) tra loro e con i soggetti di cui al capo che precede e con altri deceduti (**Orlando Ramón AGOSTI, Roberto Eduardo VIOLA, Hugo BÀNZER SUAREZ, Ernesto GEISEL, Joao Baptista de OLIVEIRA FIGUEREIDO, Benito GUANES SERRANO, Aparicio MENDEZ MANFREDINI, Hugo LINARES BRUM, Julio César VADORA, Hugo León MARQUEZ SCHNITZSPAHN, Dante PALADINI, Julio César RAPELA, Amaury PRANTL e Augusto José Ramón PINOCHET UGARTE** ed **Alfredo STROESSNER MATIAUDA, Emilio Eduardo MASSERA, Walter RAVENNA, Raúl J. BENDAHAN RABBIONE, Francisco SANGURGO BRAVO** contribuito alla commissione dei reati in tale capo ivi indicati per aver costituito, promosso, organizzato e/o diretto, nei propri Paesi, gli organismi politici, militari, di polizia o di informazione facenti parte del "Sistema Condor", responsabili del sequestro, della tortura, della uccisione e della scomparsa dei cittadini italiani per la cui morte si procede ai sensi dell'art. 8 c.p. (**Ileana Sara Maria GARCIA RAMOS de DOSSETTI e suo marito Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, Yolanda Iris CASCO GHELPI de D'ELIA e suo marito Julio César D'ELIA PALLARES, Rail Edgardo BORELLI CATTANEO e Rail GAMBARO NIJNEZ**), secondo i ruoli di seguito precisati:

### **Responsabili del "Sistema Condor" in Argentina:**

**Jorge Rafael VIDELA**, (per cui si procede separatamente) quale comandante in capo dell'esercito, membro della giunta militare e presidente della Repubblica.

**Emilio Eduardo MASSERA** (deceduto), quale comandante in capo della Marina e membro della giunta militare.

**Orlando Ramòn AGOSTI** (deceduto), quale comandante in capo dell'Aeronautica e membro della giunta militare.

**Carlos Enrique LAIDLAW**,(per cui si procede separatamente) quale comandante della SIDE.

**Roberto Eduardo VIOLA** (deceduto), quale capo di stato maggiore dell'esercito.

**Carlos Alberto MARTINEZ**, (per il quale si procede separatamente) quale capo del Jefatura II de Inteligencia (Comando IT di intelligence) dello stato maggiore dell'esercito, da cui dipendeva gerarchicamente il Batallón de Inteligencia 601.

**Carlos Alberto ROQUE TEPEDINO**,( per cui si procede separatamete) quale capo del Batal 16n de Inteligencia 601 dell'esercito argentino.

**Responsabili del "Sistema Condor" in Bolivia:**

**Hugo BANZER SUAREZ** (deceduto), quale presidente della Bolivia.

**Juan PEREDA ASBUN**, (per cui si procede separatamente) quale ministro dell'interno.

**Juan VACAFLOR**, (per il quale si procede separatamente)quale maggiore dell'esercito, capo del SIE (Servicio de Inteligencia del Estado).

**Responsabili del "Sistema Condor" in Brasile:**

**Ernesto GEISEL** (deceduto), quale presidente della Repubblica.

**Joao Baptista DE OLIVEIRA FIGUEIREDO** (deceduto), quale capo del Servigo Nacional de Informagoes (SNI).

**Responsabili del "Sistema Condor" in Cile:**

**Augusto Jose Ramón PINOCKET UGARTE**, (deceduto) quale presidente della giunta militare del Cile e capo dello Stato.

**Odlanier Rafael MENA SALINAS**, quale capo della Central Nacional de Informaciones.

**Responsabili del "Sistema Condor" in Paraguay:**

**Alfredo STROESSNER MATIAUDA**, (deceduto) quale presidente della Repubblica.

**Benito GUANES SERRANO** (deceduto), quale capo del II Dipartimento (intelligence) dello Stato maggiore generale delle Forze armate (ESMAGENFA).

**Responsabile del "Sistema Condor" in Uruguay:**

a) I membri del COSENA:

**Aparicio MENDEZ MANFREDINI** (deceduto), quale presidente della Repubblica.

**Hugo LINARES BRUM** (deceduto), quale ministro dell'interno.

**Alejandro ROVIRA**, (per il quale si procede separatamente) quale ministro delle relazioni estere.

**Walter RAVENNA**, (deceduto) quale ministro della difesa.

**Julio César VADORA** (deceduto), quale comandante in capo dell'esercito.

**Hugo Leon IVIARQUEZ SCHNITZSPAHN** (deceduto), quale comandante in capo della Marina.

**Dante PALADINI** (deceduto), quale comandante in capo della Forza Aerea (dal 6 marzo 1974 al 22 gennaio 1978).

**Raid J. BENDAHAN RABBIONE** (deceduto) quale comandante in capo della Forza Aerea (dal 22 gennaio 1978 al 13 maggio 1981).

**Francisco SANGURGO BRAVO**, (deceduto) quale capo dello Stato maggiore congiunto (ESMACO) e, come tale, segretario del COSENA fino al marzo 1978.

**Julio César RAPELA** (deceduto), quale capo dello Stato maggiore congiunto (ESMACO) e, come tale, segretario del COSENA dal marzo 1980 al marzo 1980.

b) Il capo del Servicio de Información de Defensa;  
**Amaury PRANTL** (deceduto), quale capo del Servizio informazioni della Difesa (HD).

**Impugnazione avverso l'assoluzione di:**

Jorge Nestor TROCCOLI FERNANDEZ

Juan Carlos LARCEBEAU AGUIRRE GARAY

**Capo I 2**

**Casi:** Horacio Domingo CAMPIGLIA PEDAMONTI e Lorenzo Ismael VINAS GIGLI;

I casi dei predetti si inquadrano nella campagna di repressione contro Montoneros e peronisti argentini; CAMPIGLIA PEDAMONTI, argentino, fu sequestrato a Rio de Janeiro il 12 marzo 1980; VINAS GIGLI, argentino, fu sequestrato al posto di frontiera di Pasos de los Liber (Corrientes) in Argentina (al confine con il Brasile) il 26 giugno 1980, risultano entrambi *desaparecidos*.

**Per il capo I 2 risultano imputati:**

**Luis ARCE GOMEZ**, capo del D-2 (II Dipartimento) dell'Intelligence dello stato maggiore dell'esercito e in tale qualità responsabile del sistema Condor in Bolivia

**Francisco Morales BERMUDEZ** quale presidente del Perù

**Pedro RICHTER PRADA** quale primo ministro del Perù

**German RUIZ FIGUEROA** quale capo del Servicio di Inteligencia Ejercito (DINTE) del Perù.

**Martin MARTINEZ GUARAY** quale capo del Servicio de Inteligencia del Ejercito (SIE) del Perù

Gli ultimi quattro sopraindicati quali responsabili del sistema Condor in Perù

**Ivan PAULOS**, generale, capo del SID (Servicio de Informacion de Defensa) e responsabile del sistema Condor in Uruguay deceduto

**Luis GARCIA MEZA TEJADA**, comandante in capo all'esercito e in tale qualità responsabile del sistema Condor in Bolivia

E così in particolare:

### Capo I 2: casi CAMPIGLIA e VINAS

**Luis GARCIA MEZA TEJADA, Luis ARCE GOMEZ, Francisco MORALES BERMUDEZ, Pedro RICHTER PRADA, German RUIZ FIGUEROA, Martin MARTINEZ GARAY e Ivan PAULOS. Odlanier Rafael MENA SALINAS**

I 2) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 422, 630, 575, 576 10 comma, nn. 1 e 4, 577 10 comma, nn. 2, 3 e 4, e 61 nn. 1, 2, 4 e 9 c.p. per aver, in concorso tra loro con **Jorge Rafael VIDELA, Armando LAMBRUSCCHINI DELA VALLE, Omar Domingo Rubens GRAFFIGNA POZZI, Jose Antonio VAQUERO, Octavio Aguiar DE MEDEIROS**, (per i quali si procede separatamente), i soggetti di cui al capo che precede e con altri deceduti (**Leopoldo Fortunato GALTIERI CASTELLI, Alberto Alfredo VAIN, Jorge Alberto MUZZIO, Joao Baptista DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, Benito GUANES SERRANO, Aparicio MENDEZ MANFREDINI, Manuel Jacinto NINEZ SALVAGNO, Luis Vicente QUEIROLO, Hugo Leon MARQUEZ SCHNITZSPAHN, Augusto José Raman PINOCHET UGARTE e Alfredo STROESSNER MATIAUDA, Walter RAVENNA, Adolfo FOLLE MARTINEZ, Rail J. BENDAHAN RABBIONE, Walter MACHADO**, contribuito alla commissione dei reati in tale capo indicati per aver costituito, promosso, organizzato e/o diretto, nei propri Paesi, gli organismi politici, militari, di polizia o di informazione facenti parte del "Sistema Condor", responsabili del sequestro, della tortura, della uccisione e della scomparsa dei cittadini italiani

Horacio Domingo CAMPIGLIA PEDAMONTI e Lorenzo Ismael VINAS GIGLI per la cui morte si procede ai sensi dell'art. 8 c.p., secondo i ruoli di seguito precisati:

**Responsabili del "Sistema Condor" in Argentina:**

**Jorge Rafael VIDELA** (per il quale si procede separatamente), quale presidente della Repubblica.

**Leopoldo Fortunato GALTIERI CASTELLI** (deceduto), quale comandante in capo dell'esercito e membro della giunta militare.

**Armando LAMBRUSCHINI DELLAVALLE** (Per il quale si procede separatamente), quale comandante in capo della Marina.

**Omar Domingo Rubens GRAFFIGNA POZZI** (per il quale si procede separatamente), quale comandante in capo dell'Aeronautica e membro della giunta militare.

**Carlos Alberto MARTINEZ** (per il quale si procede separatamente), quale capo della SIDE.

**José Antonio VAQUERO** (per il quale si procede separatamente), quale capo di stato maggiore dell' esercito.

**Alberto Alfredo VALIN**, quale capo del Jefatura II de Inteligencia (Comando II di intelligence) dello stato maggiore dell'esercito, da cui dipendeva gerarchicamente il Batallón de Inteligencia 601. J

**Jorge Alberto MUZZIO** (deceduto), quale comandante del Batallón de Inteligencia 601 dell'esercito argentino.

**Responsabili del "Sistema Condor" in Bolivia:**

**Luis GARCIA MEZA TEJADA**, quale comandante in capo dell'esercito.

**Luis ARCE GOMEZ**, quale capo del D-2 (II Dipartimento) di intelligence dello stato maggiore dell'esercito.

**Responsabili del "Sistema Condor" in Brasile:**

Joao Baptista De OLIVEIRA FIGUEIREDO (deceduto) quale presidente della Repubblica.  
**Octavio AGUIAR DE MEDEIROS** (per il quale si procede separatamente), quale capo del Servigo Nacional de Informagoes (SNI).

**Responsabili del "Sistema Condor" in Cile:**

**Augusto José Raman PINOCHET UGARTE**, (deceduto) quale presidente della giunta militare del Cile e capo dello Stato.

**Odlanier Rafael MENA SALINAS**, capo della Central Nacional de Informaciones.

**Responsabili del "Sistema Condor" in Paraguay:**

**Alfredo STROESSNER MATIAUDA**, (deceduto) quale presidente della Repubblica.

**Benito GUANES SERRANO** (deceduto), quale capo del II Dipartimento (intelligence) dello Stato maggiore generale delle Forze armate (ESMAGENFA).

**Responsabili del "Sistema Condor" in Perù :**

**Francisco MORALES BERMUDEZ**, quale presidente della Repubblica.

**Pedro RICHTER PRADA**, quale primo ministro.

**German RUIZ FIGUEROA**, quale capo della Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE).

**Martin MARTINEZ GARAY**, quale capo del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIB). Responsabili del "Sistema Condor" in Uruguay:

a) I membri del COSENA

**Aparicio MÉNDEZ MANFREDINI** (deceduto), quale presidente della Repubblica.

**Manuel Jacinto MINEZ SALVAGNO** (deceduto), quale ministro dell'interno.

**Walter RAVENNA** (deceduto), quale ministro della difesa.

**Adolfo FOLLE MARTINEZ** (deceduto), quale ministro delle relazioni estere.

**Luis Vicente QUEIROLO** (deceduto), quale comandante in capo dell'esercito.

**Hugo León MARQUEZ SCIINITZPAHN** (deceduto), quale comandante in capo della Marina.

**Raffi J. BENDAHAN RABBIONE** (deceduto), quale comandante in capo della Forza Aerea.

**Walter MACHADO** (deceduto), quale capo dello Stato maggiore congiunto - e, come tale, segretario del COSENA.

b) Il capo del Servicio de Información de Defensa:

**Iván PAULOS**, quale capo del SID.

### IMPUGNAZIONE AVVERSO L'ASSOLUZIONE DI

Martin MARTINEZ GUARAY

### Capo L1

**Caso:** Juan MONTIGLIO MURUA

Questo caso, precedente al plan Condor si inquadra nelle prima fase del colpo di stato in Cile durante gli avvenimenti collegati all'assalto alla Moneda (la residenza presidenziale di Salvador Allende)

Per questo caso sono imputati:

**Sergio Victor ARELLANO STARK** generale che come comandante della regione metropolitana di Santiago, aveva diretto l'assalto alla MONEDA deceduto.

**Luis Joaquin RAMIREZ PINEDA**, quale comandante della caserma Tacna, dove fu trasferito MONTIGLIO

**Rafael VALDERRAMA AHUMADA** quale addetto agli interrogatori e alle torture presso la stessa caserma

E così in particolare:

Capo L1: caso MONTIGLIO

**Sergio Victor ARELLANO STARK, Luis Joaquin RAMIREZ PINEDA, Rafael VALDERRAMA AHUMADA**

L 1) delitto di cui agli artt.81 cpv, 422, 630, 575, 576, 11 comma un. 1 e 4, 577 1° comma, nn 2, 3, e 4, e 61 un. 1, 2, 4 e 9 c.p. per aver compiuto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro con altre persone rimaste sconosciute - tra queste ultime anche talune di quelle che hanno partecipato personalmente ai sequestri e alle uccisioni - e con altre decedute (**Herman Julio BRADY ROCRE, Gustavo LEIGH, José Toribio MERINO CASTRO, Augusto José Ramón PINOCHET UGARTE e Javier Segundo PALACIOS RUBMAN**) atti diretti a porre in pericolo, al fine di uccidere, l'incolumità di un numero indeterminato di persone, anche per il solo fatto di essere sospettate di militare nel Partito Socialista cileno e nel MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) o di avere con gli stessi militanti meri rapporti di parentela, amicizia, affetto, frequentazione o simpatia; atti consistiti nell'aver arrestato, senza alcun provvedimento dell'Autorità legittima, un numero indeterminato di persone per i loro presunti rapporti con il citato Partito; nell'averle sottoposte a detenzione illegale e tortura, al fine di estorcere loro indicazioni sull'identità di altri militanti del Partito, sui nomi di battaglia, sulla localizzazione e sulla partecipazione a presunte azioni sovversive; nell'aver ucciso molte delle persone sequestrate e tra esse il cittadino italiano Juan José MONTIGLIO MURUA, per la cui morte si procede ai sensi dell'art.8 c.p.

**Atti ed azioni qui di seguito descritte:**

- per avere l'11/9/1973 attaccato il palazzo presidenziale "La Moneda" dove si trovava il Presidente Salvador ALLENDE con i suoi collaboratori, la sua scorta

presidenziale e la sua scorta personale formata da militanti del Partito Socialista e del MIR;

- per aver arrestato illegalmente tutti i militari di scorta e tutti i componenti della scorta personale del presidente ALLENDE, conducendo questi ultimi presso la caserma del reggimento Tacna dove venivano torturati barbaramente e sottoposti ad interrogatori;

- per aver trasferito dal reggimento Tacna a Peldehue venti sequestrati tra i quali 12 componenti del GAP e, precisamente, José FREIRE, Daniel GUTIERREZ, Oscar LAGOS, Julio MORENO, Luis RODRIGUEZ, Jaime SOTELO, Julio TAPIA, Héctor URRUTIA, Oscar VALLADARES, Juan VARGAS e Oscar Luis AVILES, nonché il cittadino italiano Juan MONTIGLIO MURUA; per aver ucciso tutte le suindicate persone che venivano tutte fucilate e sepolte in una fossa comune fatta scavare da loro stesse ed averne successivamente straziato i corpi con dinamite e granate.

Ai correi si addebitano i seguenti ruoli e responsabilità:

**Augusto José Ramón PINOCHET UGARTE** (deceduto) quale presidente della giunta militare del Cile e comandante in capo dell'esercito, per aver organizzato il colpo di Stato contro il Presidente Salvador ALLENDE e aver ordinato l'arresto e la tortura dei membri del GAP catturati alla "Moneda", impartendo direttamente l'ordine di ucciderli;

**Gustavo LEIGH** (deceduto), quale comandante in capo dell'Aviazione, per aver organizzato il colpo di Stato contro il presidente Salvador ALLENDE e la conseguente soppressione dei suoi collaboratori diretti;

**José Toribio MERINO CASTRO** (deceduto), quale comandante in capo della Marina, per aver organizzato il colpo di Stato contro il Presidente Salvador ALLENDE e la conseguente soppressione dei suoi collaboratori diretti;

**Herman Julio BRADY ROCHE**, (deceduto) per aver coordinato e diretto l'assalto de "La Moneda" affidato operativamente alla responsabilità del generale **Javier Segundo PALACIOS RUHMAN** (deceduto);

**Javier Segundo PALACIOS RUHMAN** (deceduto) e **Sergio Victor Arellano STARK**, per avere diretto il primo e collaborato il secondo, quale comandante della Regione metropolitana di Santiago, l'assalto della Moneda;

**Luis Joaquin RAMIREZ PINEDA** e **Rafael VALDERRAMA AHUMADA**, quale comandante della caserma Tacna il primo e quale addetto agli interrogatori e alle torture presso la stessa caserma secondo.

### IMPUGNAZIONE AVVERSO L'ASSOLUZIONE DI

Rafael VALDERRAMA AHUMADA

### Capo MI

#### Caso: VENTURELLI

Anche questo caso, come il precedente, si colloca nell'immediatezza del Colpo di stato in Cile ed è antecedente alla nascita del plan Condor

Per questo caso sono imputati:

**Sergio Victor ARELLANO STARC** generale comandante della "carovana della morte" che aveva il compito di eliminare i sovversivi deceduto;

**Hernan Jeronimo RAMIREZ RAMIREZ** colonnello, capo della regione militare di Tucapel e comandante delle due guarnigioni in cui questa si divideva (quella di Temuco e quella di Lautaro) condannato;

**Manuel VASQUEZ CHAUHAN** tenente dei servizi segreti militari e addetto agli interrogatori e alle torture nel reggimento Tucapel;

**Orlando MORENO VASQUEZ** sottoufficiale dell'esercito e membro dei servizi di intelligence militare, addetto agli interrogatori e alle torture nel reggimento Tucapel;

**Daniel AGUIRRE MORA** commissario di investigazione della polizia civile, addetto agli interrogatori e alle torture nel carcere di Temuco;

E così in particolare:

**Capo M1: caso VENTURELLI**

**Sergio Victor ARELLANO STARK, Hernan Jerónimo RAMIREZ RAMIREZ, Manuel VASQUEZ CHAHUAN, Orlando MORENO VASQUEZ, Daniel AGUIRRE MORA e Carlos LUCO ASTROZA,**

M 1) delitto di cui agli artt. 81 cpv, 422, 630, 575, 576, 1° comma nn. 1 e 4, 577 10 comma, nn. 2, 3 e 4, e 61 nn. 1, 2, 4 e 9 c.p. per aver compiuto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro con **Oscar Alfonso PODLECH MICHAUD** (per il quale si procede separatamente) e con altre persone rimaste sconosciute — tra queste ultime anche talune di quelle che hanno partecipato personalmente ai sequestri e alle uccisioni — e con altre decedute (**Gustavo LEIGH, José Toribio MERINO CASTRO, Augusto José Ramón PINOCHET UGARTE, Pablo Heriberto ITURRIAGA MARCHESE e Mfiximo VIVANCO, Luis Armando JOFRE SOTO, Nelson Manuel UBILLA TOLEDO, Leónel QUILODRAN BURGOS e Andrés PACHECO CARDENAS**), atti diretti a porre in pericolo, al fine di uccidere, l'incolumità di un numero indeterminato di persone, professori e rappresentanti delle università, anche per il solo fatto di essere sospettate di militare nei Movimenti di sinistra o di avere con gli stessi militanti meri rapporti di parentela, amicizia, affetto, frequentazione o simpatia; atti consistiti nell'aver arrestato, senza alcun provvedimento dell'Autorità legittima, un numero indeterminato di persone per i loro presunti rapporti con i citati Movimenti e nell'averle sottoposte a detenzione illegale e tortura, al fine di estorcere loro indicazioni sull'identità di altri militanti dei citati Movimenti, sui nomi di battaglia, sulla localizzazione e sulla partecipazione degli stessi a presunte azioni sovversive; nell'aver concorso all'uccisione di molte delle persone sequestrate e tra esse del cittadino italiano Omar Roberto VENTURELLI LEONELLI, per la cui morte si procede ai sensi dell'art.8 c.p.

Atti ed azioni qui di seguito descritte:

- per avere l'intendente della Regione di Temuco emanato il bando n. 16 con il quale si intimava a numerosi membri delle università della regione, tra i quali Omar VENTURELLI, di presentarsi presso le autorità militari, pena l'applicazione della "legge di fuga";
- per aver sottoposto il VENTURELLI, che si era presentato il 16/9/1973 presso il reggimento Tucapel di Temuco, in obbedienza al citato bando n. 16, a detenzione illegittima presso il carcere di quella città;
- per aver sottoposto il VENTURELLI a continui interrogatori sotto tortura presso la caserma Tucapel unitamente ad altre persone arrestate per gli stessi motivi tra le quali, Adolfo BERCHENKO NAVARRETE, Norberto PREGNAN ARAVENA, Lautaro Victor CALFUQUIR HERNRIQUEZ, Victor Herman MATURANA BURGOS, Miguel BARUDY LABRIN e tale Carrasco, funzionario del CORA;
- per aver apparentemente disposto la scarcerazione del VENTURELLI, risultante "ufficialmente" detenuto nel carcere di Temuco solo dal 25/9/1973, con provvedimento- n. 52 della Fiscalia dell'Esercito in data 4/10/1973;
- per aver, al contrario, consegnato il VENTURELLI alla "Carovana della morte" guidata dal gen. **Sergio ARELLANO STARK**;
- per aver ucciso il VENTURELLI occultandone il cadavere.

Ai correi si addebitano i seguenti ruoli e responsabilità:

**Augusto José Ramón PINOCHET UGARTE**, (deceduto) quale presidente della giunta militare del Cile e comandante in capo dell'esercito, per aver programmato, deciso e attuato il colpo di Stato dell'11/9/1973 e programmato e diretto la repressione nei confronti di ogni forma di dissenso ed opposizione politica nel Paese;

**Gustavo LEIGH** (deceduto), quale componente della giunta militare del Cile e comandante in capo dell'aviazione, per aver organizzato il colpo di Stato dell'11/9/1973, programmando e dirigendo la repressione nei confronti di ogni forma di dissenso ed opposizione politica del Paese;

**José Toribio MERINO CASTRO** (deceduto), quale componente della giunta militare del Cile e comandante in capo della Marina, per aver organizzato il colpo di Stato dell'11/9/1973, programmando e dirigendo la repressione nei confronti di ogni forma di dissenso ed opposizione politica del Paese;

**Sergio Victor ARELLANO STARK**, quale comandante della così detta "Carovana della morte" che aveva il compito di epurare il Paese dai sovversivi;

**Pablo Heriberto ITURRIAGA MARCHESI**, (deceduto) quale comandante del reggimento Tucapel di Temuco;

**Hernan Jerònimo RAMIREZ RAMIREZ**, quale capo della regione militare e comandante delle due guarnigioni in cui questa si divideva: quella di Temuco e quella di Lautaro;

**Luis Armando JOFRE SOTO** (deceduto), quale procuratore militare del reggimento Tucapel addetto agli interrogatori;

**Nelson Manuel UBILLA TOLEDO** (deceduto), quale capo dei servizi segreti militari addetto agli interrogatori e alle torture al reggimento Tucapel;

**Leonel QUILLODRAN BURGOS** (deceduto), quale membro dei servizi segreti addetto agli interrogatori e alle torture al reggimento Tucapel;

**Manuel VASQUEZ CHAHUAN**, quale tenente dei servizi segreti militari addetto agli interrogatori e alle torture al reggimento Tucapel;

**Orlando MORENO VASQUEZ**, quale membro dei servizi di "inteligencia" militare addetto agli interrogatori e alle torture al reggimento Tucapel;

**Màximo VIVANCO** (deceduto), quale direttore del carcere di Temuco;

**Oscar Alfonso PODLECH MICHAUD** (per il quale si procede separatamente), quale procuratore militare di Temuco-Cautin;

**Daniel AGUERRE MORA**, quale addetto agli interrogatori e alle torture nel carcere di Temuco;

**Carlos LUCO ASTROZA**, quale addetto agli interrogatori e alle torture nel carcere di Temuco;

**Andrés PACIEECO CARDENAS** (deceduto), quale comandante della base aerea Maquehua di Temuco, altro luogo di detenzione del VENTURELLI, ove si svolgevano interrogatori e si praticava la tortura.

**IMPUGNAZIONE AVVERSO L'ASSOLUZIONE DI**

Carlos LUCO ASTROZA

Hernan Jeronimo RAMIREZ RAMIREZ

Manuel VASQUEZ CHAUHAN

Daniel AGUIRRE MORA

Orlando MORENO VASQUEZ

**Capo N1**

**Caso: DONATO AVENDANO**

Per questo caso sono imputati

**Juan Manuel CONTRERAS SEPULVEDA** colonnello dell'esercito e direttore della DINA (deceduto);

**Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO** comandante di Villa Grimaldi;

**Marcelo MOREN BRITO** responsabile della gestione di Villa Grimaldi (deceduto);

E così in particolare:

**Capo N1: caso DONATO AVENDANO**

**Juan Manuel CONTRERAS SEPULVEDA, Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO, Marcelo MOREN BRITO.**

N 1) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 422, 630, 575, 576, 1 comma nn. i e 4, 577 1° comma, nn. 2, 3 e 4, e 61 nn. 1, 2, 4 e 9 c.p. per aver compiuto, con più azioni

esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con altre persone rimaste sconosciute - tra queste ultime anche talune di quelle che hanno partecipato personalmente ai sequestri e alle uccisioni - ed altre decedute (**Augusto José Ranién PINOCHET UGARTE**), atti diretti a porre in pericolo, al fine di uccidere, l'incolumità di un numero indeterminato di persone, anche per il solo fatto di essere sospettate di militare nel Partito Comunista cileno o di avere con gli stessi militanti meri rapporti di parentela, amicizia, affetto, frequentazione o simpatia; atti consistiti nell'aver arrestato, senza alcun provvedimento dell'Autorità legittima, un numero indeterminato di persone per i loro presunti rapporti con il citato Partito; nell'averli sottoposti a detenzione illegale e tortura al fine di estorcere loro indicazioni sull'identità di altri militanti del citato Partito, sui nomi di battaglia, sulla localizzazione e sulla partecipazione degli stessi a presunte azioni sovversive. A tal fine, procedevano alla perquisizione ed all'occupazione militare di 32 appartamenti, definiti "covi" del Partito Comunista, tra i quali quelli di Calle Conferencia n. 1587 e Calle Alejandro del Fieno n. 5113 ove procedevano al sequestro di molte persone, alcune delle quali uccise, tra cui il cittadino italiano Jaime Patricio DONATO AVENDANO per la cui morte si procede ai sensi dell'art. 8 c.p..

Atti ed azioni qui di seguito descritte con riferimento al "covo" di Calle Conferencia n. 1587:

- per avere il 30/4/1976 sequestrato, nei pressi della propria abitazione sita in Santiago del Cile, in Calle Conferencia n. 1587, Juan **BECERRA BARRERA** ed averlo condotto nel centro clandestino di detenzione della DINA denominato "Villa Grimaldi" sito in Santiago nel rione Penalolen in via José Arrieta e conosciuto anche come "Terranova" e "L'Inferno";
- per aver sequestrato in precedenza, conducendoli nello stesso ccd "Villa Grimaldi", Teresa ZUNIGA GUAJARDO, Maria Angélica GUTIERREZ ed Eliana VIDAL, rispettivamente cognata, moglie e cugina di Juan **BECERRA BARRERA**;
- per aver sottoposto tutte le suindicate persone a torture, al fine di estorcere loro informazioni sulla localizzazione di Mario ZAMORANO;

- per aver ricondotto le persone suindicate, arrestate in modo illegittimo, nella stessa casa di Calle Conferencia n. 1587 ed averle costrette a rimanervi ed a svolgere apparentemente un'attività artigianale in un laboratorio di pelletteria ivi esistente;
- per aver trattenuto, per alcune ore, il vescovo ausiliario di Santiago, Monsignor Enrique ALVEAR URRUTIA, nella abitazione di calle Alejandro del Fieno n. 5113 della madre del BECERRA nella quale il Vescovo era giunto a seguito di un allarme diffuso dalla moglie di Julio MAIGRET, militante comunista, detenuto perché arrestato nell'ambito della stessa operazione repressiva nei confronti del Partito Comunista;
- per aver sequestrato il 4/5/1976, al loro arrivo nell'appartamento di Calle Conferencia n.1587, Mario Jaime ZAMORANO DOLOSO e Jorge MTJNOZ POUTAYS che venivano condotti nel ccd "Villa Grimaldi" dove venivano torturati;
- per aver sequestrato il 5/5/1976 il cittadino italiano Jaime Patricio DONATO AVENDANO e Uldarico DONAIRE CORTEZ, anch'essi condotti nel c.d "Villa Grimaldi" e lì torturati;
- per aver sequestrato il 6/5/1976, sempre nello stesso appartamento di Calle Conferencia n.1587, Lisa del Carmen ESCOBAR condotta anch'essa a "Villa Grimaldi" e torturata;
- per aver sequestrato, inoltre, l'avvocato del Vicariato della Solidarietà Hernan MONTEALEGRE nell'ambito di detta operazione;
- per aver causato la morte ed occultato i cadaveri di numerosi militanti del Partito Comunista, tra i quali quelli di Mario Jaime ZAMORANO DOLOSO, di Jorge MUROZ POUTAYS, di Uldarico DONAIRE CORTEZ, di Lisa del Carmen ESCOBAR e del cittadino italiano Jaime Patricio DONATO AVENDANO per la cui morte si procede ai sensi dell'art.8 c.p.

Ai correi si addebitano i seguenti ruoli e responsabilità

**Augusto José Ramon PINOCHET UGARTE**, (deceduto) quale presidente della giunta militare del Cile, capo dello Stato e comandante in capo dell'esercito, per le direttive date alla DINA nella repressione delle organizzazioni e dei movimenti politici di opposizione e, in particolare, del Partito Comunista cileno;

**Juan Manuel CONTRERAS SEPULVEDA**, quale direttore della DINA, organismo responsabile della repressione contro il Partito Comunista;

**Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO**, quale capo delle operazioni della DINA (in pratica il numero due dell'organizzazione) e responsabile del centro clandestino di detenzione "Villa Grimaldi", ove stato detenuto Jaime Patricio DONATO AVENDANO, insieme ad altri militanti del Partito Comunista cileno;

**Marcelo MOREN BRITO**, quale responsabile della gestione di "Villa Grimaldi" e, quindi, della detenzione e delle torture dei sequestrati condotti nel suddetto centro clandestino di detenzione.

### IMPUGNAZIONE AVVERSO L'ASSOLUZIONE DI

Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO

### Capo 01

#### Caso MAINO CANALES

Per questo caso sono imputati

**Juan Manuel CONTRERAS SEPULVEDA** colonnello dell'esercito e direttore della DINA deceduto

**Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO** capo delle operazioni della DINA e comandante di villa Grimaldi

E così in particolare:

#### Capo 01: caso MAINO

**Juan Manuel CONTRERAS SEPULVEDA, Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO,**

0 1) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 422, 630, 575, 576, 1° comma nn. 1 e 4, 577 10 comma, nn. 2, 3 e 4, e 61 nn. 1, 2, 4 e 9 c.p. per aver compiuto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con altre persone rimaste sconosciute — tra queste ultime anche talune di quelle che hanno partecipato personalmente ai sequestri e alle uccisioni — ed altre decedute (Augusto José Ramón PINOCHET UGARTE, Paul SCHAFFER), atti diretti a porre in pericolo, al fine di uccidere, l'incolumità di un numero indeterminato di persone, anche per il solo fatto di essere sospettate di militare nel MAPU (Movimento di Azione Popolare Unitaria), corrente di sinistra della democrazia cristiana cilena staccatasi dal partito, o di avere con gli stessi militanti men rapporti di parentela, amicizia, affetto, frequentazione o simpatia; atti consistiti nell'aver arrestato, senza alcun provvedimento dell'Autorità legittima, un numero indeterminato di persone per i loro presunti rapporti con il citato Partito; nell'aver sottoposto le persone arrestate a detenzione illegale e tortura, al fine di estorcere loro indicazioni sull'identità di altri partecipanti al citato Partito, sui nomi di battaglia, sulla localizzazione e sulla partecipazione degli stessi a presunte azioni sovversive; nell'aver concorso all'uccisione di molte delle persone sequestrate e, tra esse, del cittadino italiano Juan Bosco MAINO CANALES, per la cui morte si procede ai sensi dell'art.8 c.p.

**Atti ed azioni qui di seguito descritte:**

- per aver ideato, programmato e realizzato la campagna repressiva contro il MAPU;
- per avere, in esecuzione di tale campagna repressiva, arrestato numerosi militanti di tale movimento o loro familiari;
- per avere, in particolare, arrestato il 24/5/1976 Andres Constantini REKAS URRÁ, non impegnato politicamente, fratello di Elizabeth URRÁ, ed averlo condotto al centro clandestino di detenzione "Villa Grimaldi", ove veniva sottoposto a torture al fine di estorcergli informazioni sull'attività e la localizzazione della sorella Elizabeth,

del marito di quest'ultima Antonio Elizondo ORMAECHEA e di altre persone, tra le quali Juan Bosco MAINO CANALES;

- per avere arrestato il 26/5/1976 Elizabeth URRRA, Antonio Elizondo ORMAECHEA e Juan Bosco MAINO CANALES ed averli condotti al centro clandestino di detenzione "Villa Grimaldi" ove costoro venivano interrogati e torturati, mentre successivamente Andres Constantini REKAS IJRA veniva liberato,
- per avere ucciso le suindicate tre persone arrestate illecitamente, occultandone i cadaveri ed impossessandosi di alcuni beni personali delle stesse, tra cui una autovettura Citroen AK-6.

Ai correi si addebitano i seguenti ruoli e responsabilità:

**Augusto José Ramón PINOCHET UGARTE**, (deceduto) quale presidente della giunta militare del Cile, capo dello Stato e comandante in capo dell'esercito, per le direttive date alla DINA sulla repressione delle organizzazioni e dei movimenti politici di opposizione;

**Juan Manuel CONTRERAS SEPULVEDA**, quale direttore della DINA, organismo responsabile della repressione contro il MAPU,

**Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO**, quale capo delle operazioni della DINA (ovverosia, in pratica, il numero due) e responsabile del ccd "Villa Grimaldi", ove è stato detenuto il MAINO, insieme agli altri militanti del Movimento;

**Paul SCHAFFER**, (deceduto) responsabile della Colonia Dignidad, altro centro clandestino di detenzione utilizzato nella campagna repressiva contro il MAPU.

**IMPUGNAZIONE AVVERSO L'ASSOLUZIONE DI**

Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO

## MOTIVI

### IL CONCORSO DI PERSONE NEI DELITTI DI OMICIDIO. PROFILI OGGETTIVO E SOGGETTIVO. L'AGGRAVANTE DELLA PREMEDITAZIONE.

#### PREMESSE D'ORDINE GENERALE

La sentenza indicata in epigrafe ha dichiarato **Luis GARCIA MEZA TEJADA**, **Luis ARCE GOMEZ**, **Francisco MORALES BERMUDEZ (CERRUTTI)**, **Pedro RICHTER PRADA** e **German RUIZ FIGUEROA**, colpevoli dei delitti di omicidio, in danno di Lorenzo Ismail VINAS GIGLI e Horacio Domingo CAMPIGLIA PEDAMONTI, come contestati al **capo I2**, assorbiti nei delitti di cui all'art. 630, comma 3, C.p., condannandoli, ciascuno, ritenuta la continuazione, alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per anni due; **Juan Carlos BLANCO**, colpevole dei delitti di omicidio come contestatigli al capo A1 della rubrica in danno di Daniel Alvarez BANFI BARANZANO, ai **capi B1, B2** della rubrica in danno di Gerardo GATTI ISLAS, Maria Emilia GATTI DE ZAFFARONI, Armando Bernardo ARNONE HERNANDEZ e Juan Pablo RECAGNO IBARBURU, al **capo G2** della rubrica in danno di Luis Faustino STAMPONI CORINALDESI e Mafalda CORINALDESI, condannandolo, ritenuta la continuazione, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno di anni tre; **Hernan Jeronimo RAMIREZ RAMIREZ**, colpevole del delitto di omicidio come contestato al **capo M1** della rubrica in danno di Omar Roberto VENTURELLI LEONELLI, condannandolo alla pena dell'ergastolo; **Rafael Francisco AHUMADA VALDERRAMA**, in ordine al delitto di omicidio come contestato al **capo L1** della rubrica in danno di Juan MONTIGLIO MURUA, condannandolo alla pena dell'ergastolo. Ha dichiarato, altresì, non doversi procedere nei confronti di **Juan Carlos BLANCO**, in ordine ai delitti di sequestro di persona come contestatigli per essere gli stessi estinti per prescrizione; nonché di **Hernan Jeronimo RAMIREZ RAMIREZ (capo M1)** e **Rafael Francisco AHUMADA VALDERRAMA (capo L1)** quanto ai delitti di sequestro di

persona loro rispettivamente contestati, perché estinti per prescrizione. Ha assolto **Ricardo Eliseo CHAVEZ DOMINGUEZ** dai reati a lui ascritti al **capo D1** della rubrica per non aver commesso il fatto; **Daniel AGUIRRE MORA (capo M1)**, **Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO, (capi N1 e O1 )**, **Carlos LUCO ASTROZA (capo M1)**, **Orlando MORENO VASQUEZ (capo M1)**, **Manuel VASQUEZ CHAHUAN (capo M1)**, **Martin MARTINEZ GARAY (capo I2)** , **Pedro Antonio MATO NARBONDO (capo B1)** **Jorge Nestor TROCCOLI FERNANDEZ (capi D1 E D2)**, **Josè Ricardo ARAB FERNANDEZ (capi B1 E B2)**, **Josè GAVAZZO PEREIRA (capi B1 E B2)**, **Juan Carlos LARCEBEAU AGUIRRE GARAY**, **Luis Alfredo MAURENTE MATA (capi B1 E B2)**, **Ricardo Josè MEDINA BLANCO (capi B1 E B2)**, **Ernesto Avelino RAMAS PEREIRA (capi B1 E B2)**, **Josè Felipe SANDE LIMA (capi B1 E B2)**, **Jorge Alberto SILVERA QUESADA (capi B1 E B2)**, **Ernesto SOCA (capi B1 E B2)**, **Gilberto Valentin VASQUEZ BISIO (capi B1 E B2)** dai delitti di omicidio loro rispettivamente contestati per non aver commesso il fatto; ha dichiarato, altresì, non doversi procedere nei confronti degli imputati sopracitati in ordine ai delitti di sequestro di persona loro rispettivamente contestati, perché estinti per prescrizione. Ha finalmente dichiarato non doversi procedere nei confronti di **Sergio Victor ARELLANO STARK**, **Juan Manuel Guillermo CONTRERAS SEPULVEDA**, **Marcello Luis MOREN BRITO**, **Luis Joaquin RAMIREZ PINEDA**, **Ivan Secundo PAULOS** e **Gregorio Conrado ALVAREZ ARMELLINO**, in ordine ai delitti loro rispettivamente ascritti perché estinti per morte degli imputati.

Se l'approccio epistemologico dell'Accusa, nel presente processo, è stato quello di non leggere episodicamente le singole vicende dedotte in imputazione, quasi si trattasse di fatti a sé stanti, quanto piuttosto di vedere in ognuna di esse, per come effettivamente è stato, un momento dell'esecuzione di un generale piano di repressione del dissenso politico, coordinato su scala internazionale, il Plan Condor, per l'appunto (v. *Infra*, 1. 2), la sentenza, nel verificare le implicazioni sulla penale responsabilità degli imputati di quanto condotto ad emersione dall'istruzione dibattimentale di prime cure, distingue fra imputati che "rivestivano cariche di

vertice” e “senza il cui benessere non (era) seriamente prospettabile che si procedesse alla soppressione fisica delle vittime”, e imputati, i quali, invece, “rivestivano cariche intermedie”, ritenendo, per un verso, provata la responsabilità penale per i fatti omicidiari in capo a coloro che ricoprivano posizioni apicali in strutture coinvolte nelle operazioni “antisovversive”, poiché “La discrezionalità nella scelta degli obiettivi, la diffusione nello spazio e nel tempo delle condotte di repressione, la serialità nelle modalità operative” erano “elementi tali da rendere del tutto impossibile anche solo ipotizzare che le condotte stesse possano essere state realizzate al di fuori di precisi ordini e di una ben chiara gerarchia”; per l’altro, tuttavia, la esclude in capo ai “soggetti che rivestivano cariche intermedie”. Eppure, ammette il primo Giudice, proprio questi ultimi erano le “cinghie di trasmissione degli ordini provenienti dall’alto”, di ordini, cioè, “manifestamente illegittimi, anzi palesemente costituenti reato, trattandosi di arresti e di privazioni della libertà personale indebiti perché commessi al di fuori di qualsiasi regola, fino alla tortura ed alla eliminazione fisica di inermi vittime, ovvero le più gravi violazioni che possano concepirsi dei più elementari diritti della persona, quali il diritto alla dignità personale ed alla vita” e gli “omicidi (...) non potevano materialmente compiersi senza il loro contributo”. Ed è a questa parte della sentenza che si rivolge il presente appello. Reputa, infatti, questo Generale Ufficio di non poter sempre condividere l’applicazione, come operata dal primo Giudice, dei principi elaborati dalla prassi, innanzi tutto, in materia di prova indiziaria, allorché è stato chiamato a verificare le implicazioni sulla penale responsabilità degli imputati di quanto condotto ad emersione dall’istruzione dibattimentale di prime cure.

## **LE IMPLICAZIONI DEL PLAN CONDOR NELLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI PER CUI È PROCESSO E SULL’ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITÀ IN ORDINE AGLI STESSI.**

1. 1. - Ogni discorso vertebrato deve muovere da premesse esatte. Se è vero, dunque, che compito del Giudice è quello di giudicare singole persone in relazione a singoli

fatti, una simile proposizione, per quanto astrattamente ineccepibile, deve, tuttavia, confrontarsi con il contesto in cui si colloca, per dirla con la stessa sentenza impugnata, la “impressionante serie di crimini di eccezionale gravità”, oggetto di questo processo, “commessa (...) dalle forze militari dei regimi dell’America Latina, nel corso degli anni ’70 nei confronti degli oppositori politici, molti dei quali cittadini italiani, residenti in Uruguay o rifugiati in Argentina o in altri paesi del Sud America dopo l’instaurazione dei sistemi dittatoriali con presa del potere da parte dei militari e sospensione delle garanzie costituzionali”. Del resto, è sempre la sentenza impugnata a evidenziare nell’*incipit* che i delitti per cui è processo, giusto quanto condotto a emersione dalla “complessa e articolata” istruzione dibattimentale, siano da ricondurre alla “pesante azione repressiva degli oppositori politici e delle ideologie ritenute sovversive, mediante operazioni illegali di arresto, sequestro, tortura, trasferimento all’estero, sparizione e soppressione fisica, verificatasi in quegli anni con sistematicità e coordinamento tra i servizi di *intelligence* dei vari paesi aderenti al c.d. « sistema Condor » o « plan Condor», la cui esistenza risulta accertata da plurime fonti documentali, provenienti anche dalla CIA”.

La ricostruzione del contesto accennato, ai fini di un corretto approccio epistemologico, appare infatti indispensabile per l’enucleazione delle massime di esperienza alla cui stregua declinare gli indizi *ex art.* 192 C.p.p., in un processo che, secondo la prospettazione accusatoria spiegata in primo grado, “può essere definito indiziario, quantomeno in ordine alla materiale partecipazione degli imputati all’assassinio dei congiunti delle parti civili in tale sede rappresentate” In tema di valutazione della prova indiziaria, infatti, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi<sup>1</sup>, né procedere ad una mera

---

<sup>1</sup> Si pone, preliminarmente, un problema di igiene linguistica. Nessun dubbio che l’indizio sia un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del c.d. sillogismo giudiziario (Cass., S.U., 4.2.1992, Musumeci, in *Mass. Uff.*, 181239; Id., Sez. I, 21.12.1999, Widman, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2001, 1036). L’indizio, peraltro, non può considerarsi prova “minore”, sebbene sia idoneo ad accertare l’esistenza di un fatto storico di reato soltanto in presenza di altre prove indiziarie che escludono una diversa ricostruzione dell’accaduto. Solo che questo avviene su diversi livelli, andando da sé che, quando per definire l’indizio si faccia leva sulla distinzione tra prove dirette e prove indirette, operata con riferimento ad una diversità di oggetto, per un verso, la differenza tra prova rappresentativa, quella, cioè, che conduce direttamente al fatto incerto senza bisogno di passaggi logici, e prova critica, dove i due enunciati, iniziale e finale, sono legati da una più o meno lunga catena argomentativa, è data dalla implicita o esplicita

sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza, nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti, e l'intrinseca valenza dimostrativa, di norma solo possibilistica, e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per verificare se l'ambiguità dimostrativa di ciascuno di essi, isolatamente considerati, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana<sup>2</sup>.

---

accettazione dei vari anelli della catena; mentre, per l'altro, dipende dal tema probatorio costituente l'esito del discorso argomentativo. In ogni caso, l'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene superata, sulla base del disposto di cui all'art. 192, comma 2 C.p.p., la tradizionale distinzione tra la prova rappresentativa e quella critica, finalizzata ad attribuire un maggiore o minore valore processuale all'una piuttosto che all'altra (Cass., Sez. I, 19.6.1992, Timpani, in *Cass. Pen.*, 1994, 1036, 601; Cass., Sez. VI, 20.6.1991, Pernice, in *Foro It.*, 1992, II, 150. Cfr. altresì Cass., Sez. I, 1.7.2002, Rapotez, in *G. dir.*, 2002, 46, 72; Cass., Sez. IV, 28.5.2002, Hattab e altro, *ivi*, 2002, 48, 84; Cass., Sez. I, 4.6.2001, Gallo, *ivi*, 2001, 32, 68; Cass., Sez. I, 10.4.2001, Santoni, in *ivi*, 2001, 30, 60; Cass., Sez. III, 15.11.2000, Fortezza, *ivi*, 2001, 14, 92; Cass., Sez. V, 11.11.1999, Bonavota, in *Cass. Pen.*, 2001, 1467). In questa prospettiva, è dato massimo valore alla serietà della catena argomentativa sviluppata dal giudice, alla quale si raccomanda il massimo rigore, dovendo ragionare in termini di "id quod plerumque accidit", evitando di dare considerazione a mere congetture (Cass., Sez. I, 5.1.1999, Cabib, in *Cass. Pen.*, 2000, 725; Cass., Sez. VI, 13.8.1996, Pacifico, *ivi*, 1997, 122; Cass., Sez. I, 2.7.1990, Maiolo, in *Arch. Nuova Proc. Pen.*, 1991, 294; Cass., Sez. I, 22.10.1990, Grilli, *ivi*, 1991, 469; Trib. Fermo 17.7.2002, Merri, *ivi*, 2002, 579). Dalla mancanza, nella valutazione della prova indiziaria, di una forza argomentativa che possa definirsi deduttivamente incontrovertibile, deriva una generica sfiducia nei giudizi basati su legami logici eccessivamente deboli, come quelli delle congetture plausibili, ma considerate isolatamente. Di qui l'esigenza di una serie minima di prove indiziarie per poter arrivare al giudizio di verità sulle affermazioni portate dalle medesime (Cass., Sez. I, 14.2.1992, Leonetti, in *Mass. Uff.*, 191295); l'art. 192, comma 2 C.p.p. prevede una pluralità di argomentazioni caratterizzate, ognuna di queste, dalla particolare fisionomia della gravità e dalla precisione e tese tutte verso una medesima conclusione argomentativa. Innanzi tutto, l'irrelevanza di un solo indizio: il legislatore si esprime al plurale, richiedendo che gli indizi debbono essere "gravi, precisi e concordanti". La gravità attiene al grado di convincimento: è grave l'indizio che ha un elevato grado di persuasività; è preciso l'indizio che non è suscettibile di altre e diverse interpretazioni. Si può parlare di concordanza quando tutti gli indizi in possesso del giudice convergono verso la medesima conclusione. Anche l'ordine, nei requisiti, ha una importanza fondamentale. Così si è stabilito che la serie di indizi deve essere valutata prima in maniera analitica passando successivamente all'esame del quadro complessivamente considerato (Cfr. Cass., S.U., 12.7.2005, Mannino, in *Riv. Pen.*, 1169, secondo cui "il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo."); Cfr., altresì, Cass., S.U., 4.2.1992, Ballan, in *Cass. Pen.*, 1992, 2662; Cass., Sez. I, 1.7.2002, Rapotez, in *G. dir.*, 2002, 46, 72; Cass., Sez. I, 4.6.2001, Gallo, *ivi*, 2001, 32, 68; Cass., Sez. I, 10.4.2001, Santoni, *ivi*, 2001, 30, 60; Cass., Sez. III, 15.11.2000, Fortezza, *ivi*, 14, 2001, 92; Cass., Sez. VI, 5.9-25.6.1996, Cotoli, in *Mass. Uff.*, 206131; Cass., Sez. V, 25.6.1996, Cuiuli, in *Giust. Pen.*, 1997, II, 388; Cass., Sez. I, 2.2.1996, Monaro, in *Cass. Pen.*, 1997, 3499; Cass., Sez. I, 16.12.1994, Felice, *ivi*, 1996, 1564; Cass., Sez. VI, 28.9.1992, Runci, in *Mass. Uff.*, 190799).

<sup>2</sup> In applicazione del principio, Cass. Sez. I, Sentenza n. 20461 de/ 12/04/2016 Ud. (dep. 17/05/2016) Rv. 266941, ha ritenuto immune da censure la sentenza di assoluzione dall'imputazione di omicidio per strangolamento, pronunciata in

1. 2. - “Plan Condor” è la denominazione di un sistema strutturato di collaborazione, finalizzato all’esecuzione di operazioni repressive illegali transnazionali, operativo negli anni ’70 del secolo scorso, in alcuni Stati del Sud America, allo scopo di tutelare l’*establishment* in quegli Stati dove l’influenza socialista e comunista era ritenuta troppo potente, nonché di reprimere le varie opposizioni ai governi partecipi dell’iniziativa. Molto spesso se ne fa risalire l’avvio alla data degli accordi presi nel “Primer Encuentro de Trabajo de Inteligencia Nacional”, svoltosi a Santiago tra il 25 ed il 28 novembre 1975 e a cui presero parte, per come risulta dal relativo verbale, i rappresentanti di quattro dittature (Cile, Uruguay, Paraguay, Bolivia) e di un governo costituzionale, quello argentino, all’epoca presieduto da Maria Estela Martinez de Peron, rimasta in carica fino al colpo di stato del 24 marzo 1976. Tuttavia diverse fonti (fra cui vari documenti governativi statunitensi) indicano l’inizio di una collaborazione repressiva illegale tra i paesi del Cono Sud già dall’anno precedente e Juan Guzman, nella risoluzione con cui ha incriminato il dittatore cileno Augusto Pinochet, accredita l’avvio del Plan Condor fin dal 1974: il magistrato, che procedeva, altresì, per il sequestro in Paraguay di Jorge Fuentes Alarcón, consegnato alla DINA prima del raduno di servizi d’intelligenza del novembre 1975, sostiene, in proposito: “fin dal 1974, è stata organizzata un’operazione per strutturare i collegamenti tra i servizi di intelligence di alcuni Paesi del « Cono Sur » del continente, con la finalità precisa e specifica di combattere e reprimere i presunti nemici dei rispettivi governi”. Occorre ricordare che quando vi furono i colpi di stato in Cile ed Uruguay, nel 1973, vi fu un notevole flusso di esuli politici da quei paesi verso l’Argentina, paese che già ospitava esuli provenienti da Paraguay, Brasile e Bolivia. A loro volta, gli oppositori argentini, dopo il golpe del 1976, fuggirono nei paesi confinanti. Per i vertici militari dei paesi del Cono Sud sarebbe stato impossibile realizzare l’obiettivo di una completa eliminazione di ciò che loro definivano “sovversione” senza colpire anche gli oppositori che si erano rifugiati

---

appello in riforma della sentenza di primo grado, sulla base di una rivalutazione complessiva di una serie di dati tanatologici che risultavano compatibili unicamente con la morte per impiccagione.

all'estero. Un simile piano era realizzabile solo attraverso la condivisione di informazioni, azioni e metodi di interrogatorio, tortura, carcerazione, sparizione.

1. 3. - Casi di collaborazione segreta tra gli apparati repressivi della regione per l'uccisione di oppositori politici, furono numerosi. Essi si inserirono in un quadro di collaborazione sistematica tra i servizi di sicurezza dei paesi del Cono Sud dell'America Latina, che conobbe un crescendo nei primi anni '70 del Novecento, fino a giungere ad una istituzionalizzazione nel novembre 1975, quando rappresentanti di Cile, Argentina, Bolivia, Paraguay e Uruguay (a cui poi si unirono il Brasile e il Perù) si incontrarono a Santiago del Cile e diedero vita al sistema Condor. Che i servizi di sicurezza delle dittature del Cono Sud collaborassero segretamente nella repressione politica, effettuando operazioni illegali, già all'epoca era apparso evidente alle vittime e agli osservatori più attenti. Prove a livello mondiale dell'esistenza del plan Condor erano poi emerse nel corso delle indagini sull'omicidio a Washington, nel 1976, del cileno Orlando LETELIER (ex-ministro del governo ALLENDE, ucciso da sicari della DINA cilena, assieme alla cittadina statunitense Ronnie MOFFIT) ed erano state rese pubbliche da alcuni giornalisti statunitensi. Nel 1984, la Commissione nazionale di inchiesta sulle persone scomparse (CONADEP), istituita dal governo argentino, nella propria relazione finale parlò diffusamente - pur senza usare il termine 'plan Condor' - del coordinamento repressivo in America Latina e della presenza in Argentina di forze repressive straniere, che operavano sequestri a danno di rifugiati politici. La collaborazione repressiva illegale tra i servizi di sicurezza della regione è stata denunciata in termini analoghi anche dalle altre commissioni d'inchiesta - governative e non - sulle violazioni dei diritti umani nei paesi del Cono Sud, che hanno operato negli anni successivi. La scoperta nel 1992, ad Asuncion, degli archivi del Dipartimento investigazioni della polizia, ha permesso di trovare, fra l'altro, alcuni documenti relativi alla creazione del plan Condor prodotti dagli stessi organizzatori del sistema. Inoltre, la desecretazione, da parte del governo statunitense, di migliaia di documenti prodotti dal Dipartimento di

Stato, dalla CIA e da altre agenzie governative USA, relativi alle violazioni dei diritti umani in Cile e Argentina durante le dittature militari, ha portato alla conoscenza del pubblico decine di documenti in cui vengono descritti la genesi e il funzionamento del plan Condor. L'esistenza del sistema Condor - nei documenti menzionato anche come 'operazione Condor' o 'piano Condor' - è dunque oggi un fatto assodato.

1. 4. - Che l'Operazione Condor includesse fra le sue finalità l'attuazione di operazioni illegali miranti all'uccisione di oppositori politici, emerge con tutta evidenza dai documenti governativi statunitensi e paraguaiani, ed è confermato dai numerosi casi di sparizioni (e uccisioni) all'estero di oppositori politici avvenute nel Cono Sud negli anni Settanta.

Tutte le sparizioni e uccisioni dei vari Daniel Alvaro BANFI BARANZANO, Gerardo GATTI, María Emilia ISLAS DE ZAFFARONI, Armando Bernardo ARNONE HERNANDEZ, Juan Pablo RECAGNO IBARBURU, Luis Faustino STAMPONI CORINALDESI, Andrés Umberto Domingo BELLIZZI BELLIZZI, Ileana Sara Maria GARCIA RAMOS de DOSSETTI, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, Julio César D'ELIA PALLARES, Yolanda Iris CASCO de D'ELIA, Raúl Edgardo BORELLI CATTANEO, Raúl GAMBARO NUNEZ, Hector Orlando GIORDANO CORTAZZO, Jose Alejandro LOGOLUSO DI MARTINO, Dora Marta LANDI GIL, Lorenzo Ismael VINAS GIGLI e Horacio Domingo CAMPIGLIA PEDAMONTI sono avvenute mentre le vittime erano all'estero: gli italo-uruguayani erano in Argentina e gli italo-argentini erano in Paraguay, Bolivia e Brasile. La loro uccisione fu il frutto della collaborazione tra i servizi di sicurezza del Paese di provenienza - dove avevano svolto o svolgevano attività politica - e quelli del Paese estero che li ospitava.

1. 5. - Che la morte dei cittadini italiani Gerardo GATTI, María Emilia ISLAS de ZAFFARONI, Armando Bernardo ARNONE HERNANDEZ, Juan Pablo RECAGNO IBARBURU, Luis Faustino STAMPONI CORINALDESI, Mafalda CORINALDESI DE STAMPONI, Andrés Humberto Domingo BELLIZZI BELLIZZI, Ileana Sara María

GARCIA RAMOS DE DOSSETTI, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, Julio Cesar D'ELIA PALLARES, Yolanda Iris Casco de D'ELIA, Raúl Edgardo BORELLI CATTANEO, Raúl GAMBARO NUNEZ, Hector Orlando GIORDANO CORTAZZO, José Alejandro LOGOLUSO DI MARTINO, Dora Marta LANDI GIL, Lorenzo Ismael VINAS GIGLI e Horacio Domingo CAMPIGLIA PEDAMONTI, sia riconducibile al Plan Condor è conclusione univoca a cui portano le fonti storiche. Operazioni repressive internazionali, complesse e illegali, come le retate che colpirono tra il 1976 e il 1978 i militanti del PVP uruguayano in esilio, o la serie di sequestri all'estero di *montoneros*, verificatesi tra il 1977 e il 1980, non avrebbero potuto essere effettuate senza un accordo preso ai massimi livelli politici in mancanza di una solida prassi di collaborazione tra i servizi di intelligence dei paesi interessati.

1. 6. - Con la creazione del Plan Condor le dittature del Cono Sud si dotarono appunto di un accordo quadro che permetteva l'organizzazione di operazioni repressive illegali internazionali. Grazie alla creazione del Plan Condor, la collaborazione tra servizi di intelligence - che precedentemente aveva funzionato in modo occasionale - divenne sistematica e migliorò in efficienza. I fattori che conferirono efficienza al sistema Condor furono di natura politica, organizzativa e tecnica. L'accordo quadro, preso ai massimi livelli politici, offriva garanzia di collaborazione e impunità nel violare le leggi dei rispettivi paesi; quando, ad esempio, gli uomini del Battaglione 601 si recarono in Perù o in Brasile per sequestrare *montoneros* che poi intendevano trasferire clandestinamente in Argentina e uccidere, sapevano in partenza che non sarebbero stati perseguiti penalmente per tutto ciò né in Argentina, né in Perù, né in Brasile. Nessuno dei membri dei servizi di sicurezza autori di sequestri e uccisioni fu, all'epoca, incriminato né nel paese di provenienza, né in quello dove si era verificato il crimine. L'assenso preventivo dei massimi vertici politici e le decisioni dei capi dei servizi di intelligence permisero ai paesi che aderirono al Plan Condor di dotarsi di un sistema di scambio di informazioni e di collaborazione operativa particolarmente agile ed efficiente. Tutti i

Paesi del Plan Condor concorrevano, in misura variabile, dipendente dalle circostanze che concretamente si presentavano, al successo complessivo delle campagne repressive internazionali. Il sistema Condor fu creato con la finalità di colpire i militanti politici residenti all'estero che venivano ritenuti più pericolosi, vuoi perché figure prestigiose dell'opposizione, vuoi perché membri di gruppi che praticavano la lotta armata, ma finì per colpire anche militanti di organizzazioni che non la praticavano.

1. 7. - A quanto sin qui detto, in piena aderenza a ciò che si afferma nelle premesse all'impugnata sentenza, occorre ancora aggiungere che, sebbene non sia facile ricondurre a unità le specificità storiche dei singoli Stati, i fattori che hanno portato in un Paese o nell'altro all'instaurarsi delle dittature, alla genesi dei movimenti di opposizione e alla scelta, da parte di alcuni di questi, di ricorrere alla guerriglia, in ogni caso, però, le procedure per mettere in atto il Plan Condor, pur se di volta in volta diverse, ebbero in comune il ricorso sistematico alla tortura e all'omicidio degli oppositori politici, secondo la tecnica della "guerre antisubversive" in ambiente urbano, messa a punto e sperimentata dal Governo francese, quando il 7 gennaio 1957, aveva conferito i pieni poteri di polizia su Algeri al generale Jacques Massu, comandante della "10<sup>e</sup> division parachutiste", dando inizio così alla "bataille d'Alger", la quale sarebbe stata eretta a prototipo di e insegnata come tale in tutte le grandi accademie militari dalla fine degli anni '50.

Nell'ideologia e nella pratica della repressione, è inoltre possibile individuare un minimo comune denominatore: chiunque si opponga all'*establishment* o manifesti l'idea di farlo, anche se appartenente a formazioni sindacali, religiose o studentesche, e affatto alieno dall'intenzione di aderire alla lotta armata, viene bollato *sic et simpliciter, illico et immediate*, come "marxista" e, quindi, come "terrorista"; la repressione, peraltro, si estende a macchia d'olio, nel momento in cui a macchia d'olio si estende anche il concetto di "nemico"; di qui la necessità non solo di organizzare sistematicamente un vasto piano repressivo, ma anche di tenerlo il più

possibile sotto silenzio, di renderlo invisibile, con il ricorso sistematico alla tortura dei sequestrati perché fornissero informazioni utili, e successivamente alla loro *desaparición* affinché le prove fossero cancellate.

1. 8. - La necessaria articolazione delle attività criminali mediante le quali perseguire la “finalidad precisa y específica de combatir y reprimir a los supuestos enemigos de sus respectivos gobiernos”, implicava l’impiego, in un quadro, per così dire, di *virtuosa* divisione del lavoro, di una pluralità di specifiche professionalità, coordinate per il conseguimento di ottimali *standard* di efficienza, tanto più apprezzabili quanto maggiore fosse stata la semplificazione del compito affidato a ognuno, la riduzione del tempo necessario per il relativo addestramento, l’incremento dei risultati, la maggiore abilità e responsabilizzazione di ciascuna delle unità operative impiegate, concentrate ciascuna nello svolgimento di un unico compito, e la rapidità con cui passare da una fase all’altra del processo repressivo, nella generale consapevolezza che ai sequestri di persona sarebbero succedute la tortura dei sequestrati perché fornissero informazioni utili e, finalmente, la loro ineluttabile *desaparición* (leggi: soppressione), affinché fossero cancellate le prove.

1. 9. - Poiché il Plan Condor, attraverso l’accordo internazionale istitutivo del relativo sistema, con la sua stabile rete di comunicazione e con la creazione di un’area politica omogenea, ha reso politicamente eseguibili, sul piano dei rapporti tra gli Stati del Cono Sud e sul piano istituzionale, le campagne repressive e le modalità di soppressione degli oppositori politici, tutti coloro che hanno deciso l’adesione e, successivamente, la perdurante partecipazione del proprio Paese all’Operazione Condor o hanno organizzato e diretto al più alto livello gli organismi del Paese responsabili di detta Operazione, devono rispondere dell’esecuzione delle diverse campagne repressive attuate, nei singoli Paesi aderenti al Piano, contro cittadini propri o di altri Stati membri. Infatti, con l’ideazione, istituzione, organizzazione di tale sistema, predisposero uno strumento politico-militare di polizia repressiva, a cui,

di volta in volta, ricorrevano i singoli Paesi interessati. Pertanto, anche se, in relazione alle singole campagne repressive, gli organi politici e le strutture operative (militari, di polizia, dei servizi di *intelligence*) coinvolte in concreto sono quelle dei Paesi direttamente interessati dai movimenti politici da contrastare e quelle dei Paesi nei quali si trovavano i militanti da arrestare, interrogare ed eliminare, deve ritenersi che ogni Paese aderente al Plan Condor abbia comunque offerto, per il tramite dei suoi più alti esponenti, un contributo causale alle succitate campagne repressive.

Parimenti responsabili dell'uccisione di cittadini del proprio Paese o di altri Stati membri, avvenuta nel corso di campagne repressive attuate in esecuzione del Plan Condor, devono ritenersi anche coloro che, sebbene collocati in posizione intermedia nella catena di comando e a prescindere dal loro ruolo nel singolo caso concreto, abbiano comunque operato all'interno di strutture repressive delle quali sono rimasti vittime oppositori politici. Costoro, infatti, là dove si consideri che, come riconosce il primo Giudice, "il plan Condor (aveva) gettato le basi per una vera e propria pianificazione delle uccisioni di massa", secondo l'*id quod plerumque accidit*, dovevano essere *necessariamente* consapevoli di far parte di un meccanismo teso all'annientamento, prima psicologico, mediante la privazione della libertà personale e la sottoposizione a tortura, quindi fisico, mediante l'uccisione del "nemico".

Illuminante, e inequivocabile nel suo significato, a tale ultimo riguardo, il seguente passo, su cui si tornerà in seguito, della *Lettera aperta* del "capitano di vascello (in congedo)" **Jorge Nestor TROCCOLI**, imputato in questo processo, pubblicata sul giornale "El País", il 5 maggio 1996, con il titolo *Io mi assumo, io accuso*: "mi assumo di avere combattuto la guerriglia con tutte le forze e risorse che avevo a disposizione, mi assumo di aver fatto cose di cui non mi sento orgoglioso, né me ne sentii allora. Mi assumo di aver trattato inumanamente i miei nemici, ma senza odio, come deve agire un professionista della violenza. Non uccisi nessuno, né so niente dell'argomento *desaparecidos*, ma non per un altruismo umanitario, bensì perché (fortunatamente) non doveti vivere quella situazione. Ma non sono un ipocrita, riconosco che le Forze Armate alle quali appartenni lo sanno e lo fecero. Quindi,

come un membro in più, mi assumo anche i morti e i *desaparecidos*. Ma per favore, per la stessa dignità del combattente, non chiamateli più scomparsi o *desaparecidos*, tutti noi sappiamo che morirono difendendo quello in cui credevano”.

## PROFILI OGGETTIVO E SOGGETTIVO DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO DI OMICIDIO.

2.1. - La Corte di prime cure, all’esito del dibattimento, come s’è già accennato (v. *sub* 1 che precede) ha affermato che tutti i soggetti i quali, nei singoli Paesi del “Cono Sur”, hanno ideato e diretto un sistema di repressione politica che contemplava l’uso di pratiche illegali, quali sequestri e uccisioni di “sovversivi” e/o “terroristi”, veri o presunti, poiché spesso le vittime sarebbero stati anche semplici “oppositori politici”<sup>3</sup>, devono ritenersi *necessariamente* responsabili dell’assassinio dei vari Gerardo GATTI, Maria Emilia ISLAS DE ZAFFARONI , Armando Bernardo ARNONE HERNANDEZ, Jan Pablo RECAGNO IBARBURU, Luis Faustino STAMPONI CORINALDESI, José Alejandro LOGOLUSO DI MARTINO, Dora Marta LANDI GIL, Andrés Huinberto Domingo BELLIZZI BELLIZZI, Ileana Sara Maria GARCIA RAMOS DE DOSSETTI, Edmundo Sabino DOSSETTI TECHEIRA, Julio César D’ELIA PALLARES, Yolanda Iris CASCO de D’ELIA, Raúl Edgardo BORELLI CATTANEO, Raúl GAMBARO NUNEZ, Hector Orlando GIORDANO CORTAZZO, Lorenzo Ismail VINAS GIGLI e Horacio Domingo CAMPIGLIA PEDAMONTI.

Questa ineccepibile conclusione del primo Giudice è esatta dalla seguente incontestabile massima d’esperienza: “La discrezionalità nella scelta degli obiettivi, la diffusione nello spazio e nel tempo delle condotte di repressione, la serialità nelle modalità operative sono elementi tali da rendere del tutto impossibile anche solo ipotizzare che le condotte stesse possano essere state realizzate al di fuori di precisi ordini e di una ben chiara gerarchia”.

---

<sup>3</sup> Preme notare che non tutte le vittime erano pacifici oppositori. Horacio CAMPIGLIA, ad esempio, faceva parte della direzione dei Montoneros, che si possono a buon diritto definire terroristi. Un’ala degli stessi Montoneros era, per la verità, un movimento di massa, non terrorista; CAMPIGLIA, però, faceva parte dell’ala militare.

Analogo rigore argomentativo, tuttavia, la Corte di prime cure non investe, invece, allorché assume che “ferme restando l’ammissibilità della prova indiziaria e l’unitarietà della condotta nel concorso di persone nel reato, non può comunque ritenersi presuntivamente la responsabilità per gli omicidi dei soggetti che rivestivano cariche intermedie (omicidi che non potevano materialmente compiersi senza il loro contributo), sul solo rilievo delle funzioni esecutive di costoro, cinghie di trasmissione degli ordini provenienti dall’alto, e in difetto di sufficienti elementi individualizzanti e tali da consentire di ricollegare il singolo omicidio a ciascun imputato”. Questa proposizione, a ben vedere, si pone altresì in palese contraddizione anche con l’altra, affatto condivisibile, giusta la quale non è dato “invocare l’esimente codificata dall’art. 51 c.p., così come quella dello stato di necessità”, a fronte di “ordini manifestamente illegittimi, anzi palesemente costituenti reato, trattandosi di arresti e di privazioni della libertà personale indebiti perché commessi al di fuori di qualsiasi regola, fino alla tortura ed alla eliminazione fisica di inermi vittime”, ovvero le più gravi violazioni che possano concepirsi dei più elementari diritti della persona, quali il diritto alla dignità personale ed alla vita”, poiché non sono “mai emerse situazioni in cui gli artefici di queste condotte fossero posti in una condizione di assoluta impossibilità di dissociarsi da esse”.

Breve, la certa *consapevolezza* della *illegittimità degli ordini* di procedere a sequestro e di sottoporre a tortura taluno, per indurlo con tale mezzo a rivelare tutto quanto a sua conoscenza per estendere, proprio grazie a quelle rivelazioni, la devastante portata dell’azione repressiva, presuppone che chi quegli ordini riceveva conoscesse, condizione questa indispensabile per poterne apprezzare a pieno l’illegittimità, sia il contesto in cui la sua attività s’inseriva, vale a dire il generale piano repressivo denominato “Condor”, quale è stato descritta *sub* 1. 1 e ss., che precedono; sia l’obiettivo, sintetizzato nella parola “aniquilimento”, perseguito da quella più vasta Operazione, di cui doveva *necessariamente* sentirsi egli stesso parte, pur nel quadro di una imprescindibile divisione del lavoro (*v. retro*, specialmente *sub* 1. 8). In secondo luogo, affermare, come fa il primo Giudice, che chi non si sottrasse agli

“ordini manifestamente illegittimi, anzi palesemente costituenti reato, trattandosi di arresti e di privazioni della libertà personale indebiti perché commessi al di fuori di qualsiasi regola, fino alla tortura ed alla eliminazione fisica di inermi vittime” non possa “invocare l’esimente codificata dall’art. 51 c.p., così come quella dello stato di necessità”, equivale a dire che l’aver adempiuto all’ordine illegittimo significò non solo aver avuto consapevolezza dell’illegittimità dell’ordine, ma anche di avervi aderito *toto corde*, ben sapendo che il sequestro degli oppositori, dei loro parenti, dei loro amici e finanche dei loro semplici conoscenti, fosse funzionale a estorcere loro, attraverso la tortura, tutte le informazioni di cui fossero in possesso; che proprio grazie a quelle informazioni si sarebbe estesa a macchia d’olio l’attività repressiva, così da giungere all’*aniquilimento* delle opposizioni; che questo annichilimento *doveva necessariamente passare* attraverso quello dei malcapitati, già sequestrati e torturati, con la duplice finalità di cancellare ogni prova delle atrocità commesse e di tenere il più possibile sotto silenzio il Piano, per renderlo invisibile.

2. 2. – L’Accusa, nel processo di primo grado, ha fondato la richiesta di condanna avanzata nei confronti di coloro che, per contro, sono stati assolti dai delitti di omicidio, su altre decisioni in fattispecie analoghe, pronunciate da diversa Corte di Assise del Tribunale di Roma, che avrebbero fatto corretta applicazione degli istituti sopra delineati, in casi accomunati, tra l’altro, anche dalla circostanza del mancato ritrovamento dei cadaveri, ritenuto correttamente di nessun significato a fronte degli elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale. Fra esse la sentenza contro Acosta e altri, relativa ai *desaparecidos* della ESMA (Escuela Superior de Mecanica de la Armada) di Buenos Aires.

In quest’ultima sentenza si legge: “che gli imputati devono ritenersi autori materiali degli omicidi avendo posto in essere, quantomeno, una frazione dell’attività esecutiva dei delitti; essi hanno scelto gli obiettivi da colpire, li hanno sequestrati, li hanno torturati, li hanno tenuti in cattività per mesi, ne hanno deciso la sorte e, infine, li hanno consegnati a coloro che li hanno gettati a mare, ben consapevoli della fine che

avrebbero fatto”. Il primo Giudice afferma trattarsi di precedente inconferente, in quanto, diversamente da quanto accaduto nel processo vs. Acosta e altri, “non vi (sarebbe) prova certa che gli imputati appartenenti ai gradi militari intermedi abbiano deciso la sorte delle vittime e le abbiano consegnate a coloro che le uccisero”, segnalando come fosse “evenienza, non infrequente” nei casi presi in esame, il “trasferimento delle vittime, anche per lunghi periodi, in altri centri clandestini di detenzione in cui operavano altri carcerieri appartenenti a diverse articolazioni militari, prima della loro soppressione finale che poteva seguire anche a distanza di mesi”.

Questo argomento, com'è evidente, non dimostra nulla: basterebbe ribadire, *ex adversis*, che nel presente processo, la peculiarità dei crimini contestati, inseriti nel contesto di un più articolato piano di “terrorismo di Stato”, rende conto del dolo di distruzione caratterizzante le gravi atrocità di massa di cui si sono resi colpevoli gli imputati, unitamente a quei correi condannati e ad altri rimasti ignoti, con l'offerta di induzione univoca della prova di piena consapevolezza di quanto accadeva nei luoghi di detenzione illegale, da certuni perfino controllati e diretti – è il caso, per esempio, di **Jorge Nestor TROCCOLI** coll'S2 (v. 2. X) – e di cui altri erano quanto meno organici, dei dissidenti politici e di univoco e determinate contributo, quali responsabili “sul territorio”, del pianificato *annichilimento* (leggasi annientamento e/o distruzione) di ogni legittima opposizione ai regimi dittatoriali che avevano concepito il Plan Condor. In ogni caso, il Giudice *a quo*, operando un vero e proprio travisamento dei *dicta* della sentenza di legittimità che ha riguardato i fatti dell'ESMA<sup>4</sup>, non si avvede che i principi di diritto in essa enunciati in casi affatto analoghi di sparizione forzata, per affermare la responsabilità concorsuale di un ufficiale di Marina, per l'omicidio delle persone offese, stabiliscono che “a dispetto della mancanza della dimostrazione di personali contatti tra l'ufficiale e le (...) persone offese, l'imputato colla zelante collaborazione prestata (...) nella gestione della struttura carceraria criminale ove erano ristrette le vittime, ha offerto un

---

<sup>4</sup> Cass., Sez. I, 26.2.2009, Astiz, n.11811, in *Cass..Pen.* 2010, 4, pag.1436.

contributo materiale alla causazione degli omicidi, in quanto, per l'appunto, la privazione della libertà dei sequestrati era istituzionalmente preordinata anche alla prospettiva della loro soppressione, della quale costituiva necessaria premessa e condizione. E, comunque, (il ricorrente, *ergo* l'ASTIZ, *n.d.r.*) ha rafforzato, col proprio conforme delittuoso contegno di adesione alla scellerata repressione, la determinazione dei compartecipi (non identificati), i quali eseguirono personalmente gli assassini. Sicché, in applicazione delle norme del Codice Penale sul rapporto di causalità (art.40), del concorso di cause (art.41) e del concorso di persone nel reato (art.110), il giudicabile è responsabile dell'omicidio di ogni persona sequestrata e detenuta, durante il periodo in cui l'ufficiale prestò colà servizio”<sup>5</sup>.

2. 3. - Per tornare al sunnominato **Jorge Nestor TROCCOLI**, la citata sentenza della Corte di cassazione in causa ASTIZ è risolutiva per dimostrare l'errore in cui è incorsa la Corte d'Assise *a qua* assolvendo un individuo gravato da inoppugnabili prove di penale responsabilità in ordine agli omicidi ascrittigli. Diversamente dall' ASTIZ, ufficiale di Marina “non posto al vertice dell'ESMA”, il TROCCOLI era invece al comando dell'S2 del FUSNA<sup>6</sup>; nel caso dell' ASTIZ la Suprema Corte evidenzia la “mancanza della dimostrazione di personali contatti tra l'ufficiale e le tre persone offese”, mentre, nel caso del TROCCOLI, l'imputato ha avuto fin troppo ravvicinati

---

<sup>5</sup> Nella sentenza che qui si impugna, si legge, invece, “... proprio a proposito della responsabilità per gli omicidi, le parti civili hanno più volte richiamato un precedente per un caso analogo: quello della sentenza (passata in giudicato) sul «caso Astiz», riguardante i «voli della morte» in Argentina, per i quali è stata affermata la colpevolezza per omicidio del tenente Astiz sulla base del rilievo che «esercitando egli le funzioni di comando nei confronti dei graduati e dei sottoposti e di collaborazione attiva con gli ufficiali superiori nel «grupo de tarea 3.3.2», concorse con piena consapevolezza alla compartecipazione delittuosa non solo del mantenimento e della gestione della prigione clandestina dove furono segregate le vittime, in costanza della loro prigionia, ma della stessa loro soppressione segreta”. Ma il richiamo è improprio perché in detta sentenza si fa aperto riferimento all'esercizio di funzioni di comando da parte di Astiz proprio in ordine alla soppressione degli ostaggi, circostanza che non raggiunge la soglia della ragionevole certezza nel caso di TROCCOLI. Ad avviso di questa Corte non può ritenersi la automatica equiparazione tra la responsabilità per la prigionia clandestina (di tutte le persone sequestrate) e quella per la eliminazione, perpetrata in modo occulto e segreto, di alcune soltanto di esse, in quanto la detenzione delle vittime, che erano comunque alla mercé degli imputati e sottoposte a torture finalizzate alla acquisizione di informazioni sui gruppi sovversivi, non è stata sempre funzionale alla perpetrazione degli omicidi perché, come detto, in molti casi (e questo vale per molti dei testimoni sentiti nel presente dibattimento) i detenuti sono stati liberati. O meglio, ciò non può apoditticamente affermarsi di fronte alla mancata dimostrazione della effettiva partecipazione del TROCCOLI, a qualunque titolo, alla uccisione di tutte o di alcune soltanto delle vittime. Non è a tal fine sufficiente, come prospettato dall'accusa, la zelante collaborazione prestata dal TROCCOLI alle attività repressive di illegale detenzione e tortura, oltretutto rivestendo costui una posizione di rilievo, ma non certo apicale..

<sup>6</sup> FUSNA è l'acronimo del Cuerpo de Fusileros Navales de la República Oriental del Uruguay, denominazione specifica dei Cadetti di Marina.

“contatti” colle vittime, essendo stato prosciolto per prescrizione in relazione al loro sequestro a scopo di estorsione; e se per la Suprema Corte l’ ASTIZ, pur non occupando, a differenza del **TROCCOLI**, una posizione di vertice “colla zelante collaborazione prestata (...) ha offerto un contributo materiale alla causazione degli omicidi, in quanto, per l'appunto, la privazione della libertà dei sequestrati era istituzionalmente preordinata anche alla prospettiva della loro soppressione, della quale costituiva necessaria premessa e condizione”, non si vede come siffatta conclusione non debba valere, a maggior ragione anche per il **TROCCOLI**, il quale, al pari dell’ASTIZ, per dirla col Supremo Collegio, “ha rafforzato, col proprio conforme delittuoso contegno di adesione alla scellerata repressione, la determinazione dei compartecipi (non identificati), i quali eseguirono personalmente gli assassini. Sicché, in applicazione delle norme del Codice Penale sul rapporto di causalità (art.40), del concorso di cause (art.41) e del concorso di persone nel reato (art.110), il giudicabile è responsabile dell'omicidio di ogni persona sequestrata e detenuta, durante il periodo in cui l'ufficiale prestò colà servizio”

Vale la pena, comunque, di ricapitolare i molteplici indizi a carico del **TROCCOLI**, condotti a emersione dall’istruzione dibattimentale di prime cure.

Così Rosa **BARREIX** come Cristina **FYNN** hanno dichiarato, riscontrandosi reciprocamente sul punto, che il **TROCCOLI** veniva chiamato ‘Federico’ presso il **FUSNA**; Rosa **BARREIX** ha riferito, inoltre, che il **TROCCOLI** le disse, intorno al Natale del 1977: “...sono caduti a Buenos Aires, non siamo arrivati in tempo per portarceli...”, riferendosi chiaramente ai tanti GAU catturati tra la fine di novembre e il dicembre del 1977 in Argentina; altri testi confermano la partecipazione del **TROCCOLI** alla repressione dei GAU - quali **GOMEZ ROSANO GALIERO**, **Washington RODRIGUEZ ARTIGAS DARDO**; tutti i militari, da **GAVAZZO** a **TROCCOLI** e **Juan Carlos LARCEBEAU AGUIRRE GARAY** usavano presentarsi con nome e cognome ai sequestrati, circostanza concordemente riferita da alcuni testi. La molteplicità degli indizi confluisce verso una ricostruzione unitaria del fatto, atteso che: l’unità della Marina uruguaiana responsabile dell’operazione di annichilimento dei GAU fu il

FUSNA; **TROCCOLI** era il capo del servizio di *intelligence* del FUSNA, il cosiddetto S2, e **LARCEBEAU** il suo sostituto; la retata in Argentina contro i GAU nel mese di dicembre 1977 fu con ogni evidenza resa possibile dalle informazioni estorte ai militanti del GAU detenuti in Uruguay il mese precedente; il **TROCCOLI** fu in Argentina proprio nel periodo in cui venne effettuata la retata contro i GAU, e **LARCEBEAU** lo sostituì al S2; il **TROCCOLI** è stato in Argentina qualche giorno prima che partisse, congiuntamente in Uruguay ed in Argentina, la feroce repressione contro il GAU anche s'egli prospetta che vi si trovava per un corso di aggiornamento; il **TROCCOLI** si reca in Argentina anche dopo la fine dell'operazione di rastrellamento dei GAU e proprio dopo quella operazione ottiene un importante avanzamento di grado; il **TROCCOLI** si reca all'ESMA dove ottiene un giudizio di eccellenza sulla sua capacità di investigazione e nel suo libro 'L'ira di Leviathan' afferma: "da quello che ho potuto verificare all'ESMA, non hanno fatto altro che copiare da noi le tecniche di tortura, di interrogatorio, di raccolta di informazioni, di collegamento, sono quelle che hanno imparato da noi, né più e né meno. . ."; nel suo libro assevera ancor più l'ipotesi accusatoria, sostenendo che: "...quello che dovevo fare ... era principalmente mantenermi informato sui movimenti della guerriglia uruguaiana che potevano esserci dall'altra parte della frontiera ... anche se sono stato abbastanza volte all'ESMA..."; gli interrogatori dei sequestrati GAU in Argentina avevano ad oggetto l'appartenenza al GAU, circostanza che non spiega perché gli argentini dovessero approfondire tale aspetto riguardante invece l'Uruguay; è in atti che presso la sede del FUSNA furono rinvenute schede tecniche dei sequestrati uruguaiani in Argentina, tra i quali Raul BORRELLI e Julio D'ELIA; all'inizio del 1978 la Marina emanava un comunicato con il quale dava atto di avere annientato il GAU; il **TROCCOLI** ha definito il coimputato **LARCEBEAU** come "amico sfortunato detenuto in Uruguay", segno che tra di loro vi era grande sintonia nell'assunzione dei compiti di direzione del S2 in cui si davano il cambio; definisce il suo corpo un'*élite* come i marines; palesemente falso è l'alibi del **TROCCOLI** con riguardo alla sua ininterrotta presenza in famiglia in Uruguay durante le vacanze di Natale, in concomitanza con la

repressione dei GAU, circostanza che consente di rammentare che, in un processo indiziario, la causale e l'alibi falso possono rivestire natura di indizio; la prima, in quanto costituisce elemento catalizzatore e rafforzativo di un quadro di indizi chiari, precisi e concordanti, posti a fondamento di un giudizio di responsabilità per la loro univoca significazione derivante anche dalla chiave di lettura offerta dal movente, il secondo, in quanto sintomatico del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità; e soprattutto, essendo emerso, come afferma la teste **GUIANZE**, che quando il prigioniero finiva nelle mani del S2, era destinato all'annientamento, nel senso che l'S2 aveva diritto di vita e morte sullo stesso. Tutti questi indizi rendono evidente la responsabilità a titolo di concorso materiale e morale negli omicidi loro contestati sia del **TROCCOLI** sia di **LARCEBEAU**.

2. 4. - Nell'elemento soggettivo del delitto di sequestro di persona a scopo estorsione, funzionale alla sottoposizione a tortura, è naturalmente ricompreso il dolo di omicidio, ponendosi la morte dell'ostaggio quale evento da tutti previsto come ineluttabile, non solamente da tutti accettato, ma addirittura da tutti voluto, costituendo il necessario approdo dell'operazione snodantesi attraverso il sequestro prima e la sottoposizione a tortura poi. Non vi era, insomma, la sola volontà di raccogliere in maniera forzata dai sequestrati prove dell'esistenza di un dissenso politico e "neutralizzarlo" con processi e detenzioni legali, essendo stato provato come dai Centri Clandestini di Detenzione, nella stragrande maggioranza dei casi, non si uscisse vivi. Le molteplici testimonianze raccolte nel corso del processo e i documenti acquisiti, dimostrano che obiettivo della politica dei governi militari nei Paesi del Cono Sud, negli anni oggetto di investigazione, era, nell'ambito del Plan Condor, lo sterminio generalizzato, l'eliminazione fisica dei "sovversivi" e cioè di tutti coloro che "la pensavano diversamente": studenti, professori universitari, sindacalisti, militanti di partiti di sinistra o semplici simpatizzanti, sacerdoti; che tale obiettivo veniva concretamente realizzato con un vero e proprio programma sovranazionale di "annichilimento" del "sovversivo" ben strutturato ed attuato dal

vertice fino all'ultimo degli addetti ai campi di detenzione clandestina; che per legittimare le operazioni in terre straniere (contro cileni in Argentina, contro argentini in Uruguay e viceversa, lungo le frontiere tra Brasile ed Argentina, in Perù ed in Bolivia ed anche altrove, come testimoniano i casi dell'omicidio, a Washington, del diplomatico cileno Orlando LETELIER e del tentato omicidio, a Roma, del politico cileno Bernardo LEIGHTON), erano stati stipulati accordi internazionali; che ad attuare in concreto tali piani erano i singoli poliziotti, i militari, i c.d. ranghi inferiori, presenti e operanti nei luoghi dei sequestri, all'interno dei centri clandestini di detenzione, negli interrogatori e nelle varie sedute di tortura; che comune era anche il *modus operandi*: uomini in borghese ed armati, con camionette Falcon, per lo più prive di targa, sequestravano e conducevano i "dissidenti sovversivi" in prigioni, rivelatesi in seguito veri e propri centri clandestini di detenzione illegale, dove non si scontavano pene ma si effettuavano sedute di tortura, tutte rispondenti alle stesse tecniche: "la graticola", "il sottomarino asciutto", "il sottomarino bagnato", il "tamburo", lo stare appesi o in piedi immobili, nudi per ore ed incappucciati, fino all'eliminazione degli arrestati nei modi più vari, per esempio attraverso i c.d. voli della morte o con simulati conflitti a fuoco, seppellimento in fosse comuni in cui venivano lanciate granate per smembrare i corpi e renderli irriconoscibili, l'inserimento in barili celati in mari o fiumi, ed in tutti gli altri modi ben descritti nel processo.

Se le testimonianze dei sopravvissuti, ma anche quelle degli esperti, storici e archivisti, assunte nel processo, provano, al di là d'ogni ragionevole dubbio, che le morti non furono accidenti delle tecniche di sequestro e tortura, ma la concretizzazione del programma di annientamento dei governi dittatoriali, attuato e condiviso da tutti, ideatori, partecipi ed esecutori materiali, dal più alto in grado fino a quello di grado meno elevato.

La Corte d'Assise *a qua*, tuttavia, vorrebbe lasciare intendere che gli "scomparsi" *rectius* "morti" sono solo degli sventurati non sopravvissuti alla detenzione/sequestro ed alle sedute di tortura, e cerca di farlo muovendo da asserite "parziali ammissioni"

dello stesso **Jorge Nestor TROCCOLI**, il quale, in un passaggio del suo libro *L'ira di Leviathan* scrive: “è vero che sono morte delle persone in modo accidentale durante gli interrogatori o durante il combattimento, ma non vi è mai stata volontà di sterminio”. In proposito, la sentenza che qui si impugna tenta di sostenere che “se pure è verosimile che qualche ostaggio possa essere deceduto a seguito delle torture inflitagli (...), va sottolineato (tuttavia) il fatto che nei centri di detenzione clandestina le sevizie venivano praticate a fini investigativi, curando di non provocare la morte delle vittime”; prova ne sarebbe “che in alcuni centri erano presenti dei medici”, mentre non sarebbe possibile escludere che alla “deliberata soppressione e sparizione (degli sventurati, *n.d.r.*) provvedessero, con modalità preordinate con congruo anticipo e su vasta scala, altre articolazioni del potere repressivo”, segnalando, a questo riguardo, la “comprovata presenza di **Josè Horacio GAVAZZO PEREIRA**, e **Jorge Alberto SILVEIRA QUESDA** nei locali del FUSNA”.

La Corte *a qua*, insomma, ritiene che la morte dei sequestrati non fosse obiettivo degli operatori del c.d. Plan Condor, perché alle sedute di tortura erano presenti dei medici, interpretando questa circostanza alla stregua di predisposizione di un sistema di soccorso organizzato. Ma questo è il frutto di un equivoco: la tortura praticata nei centri clandestini di detenzione non è equiparabile e tantomeno sovrapponibile alla tortura giudiziaria, cuore del processo criminale quale si è venuto strutturando tra Medioevo ed età moderna.

*L'ordo iudiciarius* elaborato entro il sistema di riferimento del diritto comune ruotava infatti, in campo penale, intorno alla convinzione che si dovesse perseguire il risultato della piena confessione del *reus*; giungere per altra via alla prova della sua colpevolezza non era sufficiente: occorreva far sì che egli ammettesse davanti al giudice senza reticenze e riserve mentali il reato commesso e partecipasse in tal modo attivamente ed in positivo al funzionamento della macchina giudiziaria, concorrendo a sanare quel *vulnus* inferto alla pace della comunità che egli stesso aveva provocato con il suo comportamento antisociale ed illecito, anzi; sempre più spesso in età moderna, come dimostra l'affermarsi della centralità del *crimen laesae maiestatis*,

antisociale in quanto antiggiuridico, poiché diretto a negare o inficiare il pieno esercizio dell'autorità sovrana del principe e dei suoi legittimi rappresentanti. Nessun dubbio, dunque, che in questo contesto la tortura fosse istituito propriamente giuridico, che, a differenza di quella praticata dagli aguzzini per i quali è processo, era soggetta a una fitta trama di regole: grazie alla feconda e creativa dialettica instauratasi *temporibus illis* tra la prassi dei tribunali e la riflessione scientifica dei giuristi di cattedra, pieno era l'accordo tra giuristi e medici per ammettere che non solo la valutazione sulla capacità fisica di affrontare la tortura, ma anche quella sulla sua prosecuzione in caso di malore del reo, così come il giudizio sull'impiego eccessivo dei tormenti in caso di morte del torturato, erano sottratti all'autonoma valutazione del giudice, sotto questo pur limitato profilo esautorato dei suoi estesi e pressoché insindacabili poteri direttivi del giudizio, e rimessi a chi possedeva la preparazione professionale necessaria per rispondere a tali quesiti. In materia vigeva, dunque, una non controversa riserva di competenza a favore del medico, accettata di buon grado dal giudice, che in tal modo poteva allontanare da sé ogni responsabilità per gli eventuali esiti infausti della tortura per il paziente. Il medico si era guadagnato così uno spazio autonomo importante, pur se circoscritto a quest'unico aspetto preliminare ed esterno: stabilire se l'imputato potesse essere inquisito ricorrendo ai *tormenta* e fino a che punto ovvero, per converso, chiarire *ex post* se il giudice avesse errato per eccesso di potere, causando al *reus* un danno grave o la sua stessa morte, usando male l'*arbitrium*, ampio ma non assoluto, che il sistema normativo gli concedeva. Per sfruttare tale autonomia il medico doveva comunque essere perfettamente edotto delle tecniche di tortura impiegate in tribunale, per poterne conoscere e prevenire gli effetti più gravi sugli inquisiti e soprattutto quelli sfocianti in danni permanenti o addirittura tali di mettere in pericolo la vita dei malcapitati. Per contro - ma la Corte *a qua*, nel trarre le sue erronee conclusioni, omette di considerare la circostanza -, gli attuali imputati, allorché somministravano la tortura, agivano in un assoluto vuoto normativo e non avevano, perciò, alcuna esigenza di allontanare da sé ogni responsabilità per gli eventuali esiti infausti della tortura sui

pazienti, sicché la presenza dei medici nei Centri Clandestini di Detenzione era finalizzata semplicemente a rendere più efficace la tecnica di interrogatorio sotto tortura: il loro ruolo e la loro presenza era imprescindibile per essere sicuri che il paziente sopravvivesse più a lungo possibile, in modo da ottenere da lui quante più possibili informazioni sulla struttura organizzativa e sui piani programmatici di eversione. Nessuna utilità avrebbe infatti avuto l'interrogatorio sotto tortura se l'interrogato fosse morto subito, senza fare in tempo a parlare. Del resto, a giustificare la presenza dei medici nelle predette strutture di morte sono, inoltre, le prove dell'uso di pentotal e di tecniche ipnotiche.

Sicura era comunque l'ideazione della morte del paziente: il numero dei dispersi, *rectius* "morti" è prova piena che la regola era lo sterminio generalizzato, programmato e realizzato con successo e che, di conseguenza, i sopravvissuti, spesso vittime che riuscite talvolta a scappare in modo rocambolesco, sono l'eccezione.

I testimoni ascoltati in udienza e passati per i sequestri e le torture hanno, infatti, avuto salva la vita per un evento fortuito – come accaduto, per esempio, nel caso dei prigionieri utilizzati per la c.d. "mascherata" dello chalet Susy, tutti membri del PVP, obiettivo in quel momento, della sistematica eliminazione – o per eventi del tutto eccezionali, quali la "liberazione" di testimoni premiati per la collaborazione data al regime, come per esempio Rosa BARREIX e Cristina FYNN.

A tale ultimo proposito, la Corte *a qua*, nel motivare che se il fine fosse stato quello di uccidere si sarebbero uccisi anche i delatori/collaboranti, commette un ulteriore errore: se si fosse saputo che anche collaborando non si aveva salva la vita propria o quella dei prossimi congiunti, nessuno avrebbe più collaborato.

2. 5. - Per il definitivo superamento dell'assunto giusto il quale quanto condotto a emersione dal compendio probatorio raccolto, non consentirebbe di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di **Ricardo Eliseo CHAVEZ DOMINGUEZ** in ordine ai reati a lui ascritti al **capo D1** della rubrica; di **Daniel AGUIRRE MORA** in ordine ai reati a lui ascritti al **capo M1**; di **Pedro Octavio**

ESPINOZA BRAVO, in ordine ai reati a lui ascritti ai **capi N1 e O1**; di **Carlos LUCO ASTROZA** in ordine ai reati a lui ascritti al **capo M1**; di **Orlando MORENO VASQUEZ** in ordine ai reati a lui ascritti al **capo M1**; di **Manuel VASQUEZ CHAHUAN** in ordine ai reati a lui ascritti al **capo M1**; di **Martin MARTINEZ GARAY** in ordine ai reati a lui ascritti al **capo I2**; di **Pedro Antonio MATO NARBONDO** in ordine ai reati a lui ascritti al **capo B1**; di **Jorge Nestor TROCCOLI FERNANDEZ** in ordine ai reati a lui ascritti **capi D1 e D2**; di **Josè Ricardo ARAB FERNANDEZ** in ordine ai reati a lui ascritti ai **capi B1 e B2**; di **Josè GAVAZZO PEREIRA** in ordine ai reati a lui ascritti ai **capi B1 e B2**), **Juan Carlos LARCEBEAU AGUIRRE GARAY** e **Luis Alfredo MAURENTE MATA** in ordine ai reati a loro ascritti ai **capi B1 e B2**; di **Ricardo Josè MEDINA BLANCO** in ordine ai reati a lui ascritti ai **capi B1 e B2**; di **Ernesto Avelino RAMAS PEREIRA** in ordine ai reati a lui ascritti ai **capi B1 e B2**; di **Josè Felipe SANDE LIMA** in ordine ai reati a lui ascritti ai **capi B1 e B2**; di **Jorge Alberto SILVERA QUESADA** in ordine ai reati a lui ascritti **capi B1 e B2**; di **Ernesto SOCA** in ordine ai reati a lui ascritti ai **capi B1 e B2**; di **Gilberto Valentin VASQUEZ BISIO** in ordine ai reati a lui ascritti ai **capi B1 e B2** (reati tutti di omicidio premeditato per la “soppressioni” delle vittime e l’occultamento dei loro cadaveri), basterà qui richiamare la recente pronuncia della Corte di legittimità in causa Tranchina e altro<sup>7</sup>: rispondendo al quesito “se, ai fini del concorso nel delitto di strage, sia sufficiente un contributo che interessi la sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato commesso da altri concorrenti neppure conosciuti dall'agente, e, soprattutto, se sia configurabile il dolo di partecipazione in colui che si limiti a prestare un contributo circoscritto alla preparazione dell'azione delittuosa senza conoscerne le modalità esecutive e la stessa vittima designata, nella sola consapevolezza di un perseguito evento omicidiario di rilevante impatto sui territorio”, ha ritenuto corretta in entrambi i casi la risposta positiva data dal Giudice del merito, affermando il principio per il quale “ai fini del concorso nel delitto di strage, è sufficiente un

---

<sup>7</sup> Cass., Sez. 1, 30.11.2015, Tranchina ed altro, n.25846, in *CED Cassazione penale*, 2016. Nella fattispecie, si trattava di strage mafiosa e si controvertiva sulla responsabilità dell'imputato in concorso, per aver svolto il ruolo di autista del capocosa, organizzatore della strage, per averlo accompagnato in due sopralluoghi sul posto del delitto e per avergli offerto ospitalità, nella consapevolezza che si stava preparando un attentato eclatante.

contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non essendo necessario essere informati sull'identità di chi agirà, sulle modalità esecutive della condotta e sull'identità della vittima, purché vi sia la consapevolezza che la propria azione si iscriva in una più ampia progettazione delittuosa”.

In questo caso, peraltro, il Supremo Collegio, ribadito che, sul piano oggettivo, la partecipazione alle attività preparatorie del delitto e, in particolare, ai sopralluoghi nella sede della progettata esecuzione di esso, costituisce condotta concorsuale a norma dell'art. 110 C.p., poiché “la concezione unitaria del concorso di persone nel reato comporta che l'attività del concorrente possa essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti”<sup>8</sup>; riaffermato, altresì, che “sul piano soggettivo, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro”<sup>9</sup>; ricordato, infine, il proprio costante insegnamento, per il quale “Assume carattere decisivo l'unitarietà del fatto collettivo realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui”<sup>10</sup>; da tutto ciò ha fatto discendere “che il contributo causale alla verificazione dell'evento

---

<sup>8</sup> Cfr. (Cass., Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli, Rv. 250688; Id., Sez. 5, n. 40449 del 10/07/2009, Scognamiglio, Rv. 244916; Id., Sez. 1, n. 6489 del 28/01/1998, Mendoza, Rv. 210757; Id., Sez. 1, n. 11159 del 10/06/1982, Valpreda, Rv. 156308)

<sup>9</sup> Cfr. altresì Cass. S. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525.

<sup>10</sup> Cfr., Cass., Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260; Id., Sez. 6, n. 1271 del 05/12/2003, dep. 2004, Misuraca, Rv. 228424.

criminoso non richiede la compiuta conoscenza da parte del singolo concorrente e, segnatamente, di colui che partecipi alla sola fase preparatoria, di tutti i dettagli del delitto da compiere, poiché è sufficiente la volontà dell'agente di prestare il proprio apporto nella consapevolezza della finalizzazione di esso al fatto criminoso comune”: Quel che conta, insomma, per la Suprema Corte è “la conoscenza del singolo concorrente che il segmento di condotta da lui posto in essere si inserisce in una più ampia azione criminosa, distribuita tra più soggetti investiti di compiti diversi, proporzionati per numero e qualità alla complessità dell'impresa da realizzare, di cui il proprio specifico apporto costituisce un tassello utile al conseguimento dell'obiettivo finale”. Assunto questo di particolare rilievo nelle associazioni criminali complesse, come quelle di tipo mafioso, organizzate secondo un modello rigorosamente gerarchico, con articolata distribuzione di compiti tra gli associati, e contraddistinte da un rigido vincolo di riservatezza interna, tale da precludere ai meri compartecipi la precisa conoscenza delle strategie e degli obiettivi di maggior rilievo perseguiti da capi e dirigenti, per non comprometterne la segretezza e il successo.

Breve, se nel caso portato all'esame del Supremo Collegio, l'imputato è stato ritenuto concorrente nella cosiddetta “strage di Via D'Amelio” soltanto perché fu investito di “specifici segmenti preparatori dell'eclatante azione criminosa nemmeno esattamente conosciuta”, avendo avuto contezza solamente di un “attentato eclatante” in preparazione, portata a compimento il 19.7.1992 da correi a lui peraltro ignoti dell'associazione mafiosa di cui era membro, essendosi concretizzato il suo contributo nello svolgere il compito di autista e in genere di uomo di fiducia del capo, quale principale organizzatore di esso, è di tutta evidenza, allora, come debba ravvisarsi il concorso di persone nei reati di omicidio nei casi oggetto dell'attuale regiudicanda: i giudicabili, tutti militari o dell'OCOA o della DINA o del SID o della SIDE o del FUSNA, prosciolti (e, dunque, non assolti) per prescrizione essendo estinti per decorso del tempo i reati di sequestro di persona a fine d'estorsione loro rispettivamente ascritti, hanno certamente realizzato, nella loro qualità di

sequestratori e torturatori, un segmento di quel macabro percorso che dal sequestro di persona conduceva ineluttabilmente alla pianificata soppressione delle vittime, da loro senza dubbio conosciuta e condivisa.

Del resto, tutti gli imputati suddetti vengono precisamente indicati come partecipi, addirittura con responsabilità di comando, non solo del sequestro, ma anche delle torture e delle conseguenti morti, non qualificabili, lo si ribadisce, come mere accidentalità, bensì come morti scientificamente pianificate e volute: lo affermano tutti i testi, in particolare la GUIANZE. Indipendentemente da detti elementi, primo fra tutti il fatto che moltissimi corpi non sono mai stati ritrovati, i quali provano la concreta partecipazione degli imputati negli omicidi contestati e la loro conseguente responsabilità penale, non si può fare a meno di richiamare il consolidato principio di diritto, secondo cui anche il partecipe morale risponde a tutti gli effetti con l'esecutore materiale dell'omicidio. *Ad abundantiam* si aggiunge che i predetti imputati debbono rispondere degli omicidi loro contestati, in quanto hanno in ogni caso rafforzato la volontà criminosa degli autori materiali, essendo evidente la prova che i medesimi erano comunque a conoscenza dell'attività criminosa omicidiaria, ancorché ignorassero chi sarebbero stati gli autori dei singoli omicidi, dei quali, comunque, agevolarono la realizzazione anche trasmettendo gli ordini, che avevano ricevuto dai loro superiori, ai sottoposti, come ammette del resto la stessa Corte di prime cure, nella motivazione della sentenza impugnata.

**LE ULTERIORI CONTRADDIZIONI IN CUI INCORRE LA SENTENZA IMPUGNATA, IN ORDINE ALL'ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER OMICIDIO DEGLI IMPUTATI CHE "RIVESTIVANO CARICHE INTERMEDIE" O COSIDDETTI "BASSI GRADI", IN UN QUADRO DI SINTESI.**

3. 1. - La Corte *a qua*, come s'è già visto, fa leva sul "basso grado" degli imputati, per escludere la responsabilità penale degli stessi. Come pure si è già visto, esemplare è il caso di **Jorge Nestor TROCCOLI**, il ruolo ricoperto dal quale, nella struttura

organizzativa del FUSNA, viene sottolineato dalla Corte stessa, che tuttavia ne esclude la responsabilità. Si è già detto, e lo si ripete, che il **TROCCOLI** non ricopriva affatto una posizione subordinata o intermedia, nonostante il grado di Tenente di Vascello. Del resto, la Corte di Giustizia uruguayana nella sentenza n. 3033/2011, attesta che costui era investito di un “ruolo di comando” presso il FUSNA di Montevideo, dove era a capo dell’S2, la famigerata struttura organizzativa incaricata della lotta antisovversiva all’interno della Marina uruguayana. Proprio per questo suo preciso profilo di vertice **Jorge Nestor TROCCOLI** doveva essere condannato, quale responsabile delle sparizioni e delle morti, tanto più che è provato come sia proprio lui a consegnare la lista dei cittadini uruguayani sequestrati in Argentina dal FUSNA; sia lui a chiedere alla **BARREIX** di effettuare i riconoscimenti e sia sempre lui a vantarsi di essere stato lui, quale capo dell’S2, ad aver condotto l’operazione di cattura dei GAU, con la conseguente morte di tantissime persone. Il suo ruolo, peraltro, è descritto con grande precisione dalla teste **GUIANZE**, la quale giunge a qualificarlo “ufficiale importante all’interno della struttura dell’ESMA”.

3. 2. - Analogo discorso vale per **José Horacio GAVAZZO PEREIRA** e **Jorge Alberto SILVEIRA QUESDA**, investiti, secondo quanto hanno riferito i testi **Rosa BARREIX** e **Carlos D’ELIA**, di compiti di vertice all’interno delle strutture militari **SID** ed **OCOA**.

3. 2. 1. - Le dichiarazioni delle testimoni, quanto al **GAVAZZO PEREIRA**, trovano inequivoco riscontro nel documento (che per comodità si allega in copia al presente appello), riconducibile al “Srvicio de Informaciones de Defesa. Departemeno III - Planes - Operationes - Enlaces”, datato “Montevideo, 12 de agosto de 1976”, a firma “El Jefe de **CONDOROP** Mayor José N. Gavazzo”.

Il fatto, poi, che il Maggiore **José Horacio GAVAZZO PEREIRA** rivestisse il ruolo di Capo della Operazione Condor (Jefe **CONDOROP**) fa definitivamente giustizia dell’argomento per il quale il “basso grado” rivestito dagli imputati mandati assolti da

tali reati, come loro rispettivamente ascritti, ne escluderebbe la responsabilità per gli omicidi.

3. 2. 2. - Nel sito web della Segreteria per i diritti umani del governo Uruguiano, aggiornato al 2015<sup>11</sup>, si rinvencono, peraltro, tre altri significativi documenti (che per comodità si allegano anch'essi in copia al presente appello), sempre riconducibili al "Servicio de Informaciones de Defensa. Departemento III - Planes - Operaciones - Enlaces". Oggetto delle comunicazioni sono persone successivamente scomparse, la cui sorte non è oggetto di questo processo; segnatamente:

a) **QUEIRO, Washington**. Servicio de Información de Defensa. Departamento III. Solicitud de datos filiatorios, pedido por el **Capitán José R. Arab**. 21.06.1976. sottoscritto dal predetto Capitano **José Ricardo ARAB FERNANDEZ** "Por el Jefe del Departemento III";

b) **CANDIA, Francisco**. Ministerio de Defensa Nacional. Servicio de Información de Defensa, Departamento III. Solicitud de datos filiatorios. 21.06.1976. Firmato "Por el Jefe del Departemento III" dal **Capitán José R. Arab**, cioè dal Capitano **José Ricardo ARAB FERNANDEZ**;

c) **TEJERA, Raúl**. Servicio de Información de Defensa. Solicitud a Policía Técnica de huellas digitales 23.03.1977. La comunicazione è sottoscritta da "El Jefe del Departemento III del SID **T.te José F. Sande**", ossia dall'imputato **José Felipe SANDE LIMA**.

Dai documenti *de quibus agitur* si ottiene un'ulteriore dimostrazione dell'infondatezza dell'assunto che vorrebbe i "gradi intermedi" estranei alle responsabilità rispetto al momento culminante, l'uccisione del prigioniero, delle operazioni di *aniquilimiento*.

3. 3. - La Corte di prime cure, stravolge, oltre a tutti i principi di diritto, anche il senso delle dichiarazioni dei testi quando le analizza (cfr. in particolare pagg. 77, 78,

---

11

[http://sdh.gub.uy/inicio/institucional/equipos/centro\\_de\\_documentacion\\_y\\_comunicacion/documentos\\_equipo\\_historia/Investigacion+historica+sobre+detenidos+desaparecidos+y+asesinados+politicos+%28actualizacion+2015-febrero%29/](http://sdh.gub.uy/inicio/institucional/equipos/centro_de_documentacion_y_comunicacion/documentos_equipo_historia/Investigacion+historica+sobre+detenidos+desaparecidos+y+asesinados+politicos+%28actualizacion+2015-febrero%29/)

79, 80, 81 e ss.) nonché la logica, quando, data per provata la presenza di **Josè Horacio GAVAZZO PEREIRA** e **Jorge Alberto SILVEIRA QUESDA**, nei locali del FUSNA (cfr. pag. 83), di cui anche **Jorge Nestor TROCCOLI** era uno dei quadri di comando; dopo aver affermato altresì che al FUSNA venivano praticate sevizie; acquisita, altresì, la prova che “l’S2 aveva diritto di vita e di morte” sui prigionieri “destinati all’annientamento”, esatta dalle dichiarazioni della teste GUIANZE, si avvale, tuttavia, di dette prove, incomprensibilmente, per affermare la sola responsabilità dei “quadri alti” e non invece di tutti gli imputati.

3. 4. - La sentenza impugnata (pag. 84) sviscoglie illogicamente tutte le affermazioni dei testi, in particolare proprio quelle della GUIANZE, e si contraddice, là dove, da un lato afferma che vi è la prova di una “deliberata soppressione e sparizione, con un progetto che veniva dall’alto, dal Comando”, ma dimentica, dall’altro, che i quadri intermedi di comando, di cui **Jorge Nestor TROCCOLI**, ufficiale del FUSNA, **Josè Horacio GAVAZZO PEREIRA** e **Jorge Alberto SILVEIRA QUESDA** presenti al FUSNA, facevano parte, avevano quantomeno passato questi ordini agli inferiori e quindi ne devono rispondere incontrovertibilmente, così che la sentenza deve essere riformata con riferimento ai **capi D1/D2** nonché ai **capi B1/B2**.

3. 5. - Se è vero, inoltre, che **Jorge Nestor TROCCOLI**, unitamente al **LARCEBEAU**, quest’ultimo già condannato in Uruguay, gestiva i prigionieri, non può, sul piano logico, la Corte ritenere non provata la responsabilità, assumendo che anche altre articolazioni avrebbero potuto gestire la morte di detti prigionieri: considerato che la prigionia clandestina è provata e che parimenti provato è il programmato “annichilimento” dei prigionieri, devono rispondere dell’omicidio volontario e premeditato tutti coloro i quali gestivano i prigionieri stessi.

3. 6. - **Jorge Nestor TROCCOLI**, nonostante risultasse pienamente provato, all’esito dell’istruzione dibattimentale, essere lui l’uomo che prendeva parte alle operazioni di

annichilimento dei dissidenti uruguaiani in Argentina, che viaggiava continuamente e portava le informazioni raccolte, aggiornava l'organigramma dei dissidenti dei quali, dopo essere passati per le sue mani, non si sarebbe avuto più traccia di esistenza in vita, non è stato, tuttavia, ritenuto penalmente responsabile di quelle sparizioni, *rectius* uccisioni. Conclusione ancor più illogica, là dove si consideri che **Jorge Nestor TROCCOLI** è l'uomo che per questi "successi" aveva ottenuto elogi e riconoscimenti ufficiali<sup>12</sup>.

3. 7. - Le medesime argomentazioni possono ripetersi per il complice ed amico del **TROCCOLI**, il **LARCEBEAU**, con il quale condivideva l'esecuzione del piano sistematico di sterminio, e per tutti gli altri imputati del presente procedimento mandati assolti dalla Corte.

3. 8. - L'assoluta irrilevanza del "grado" è comprovata dal verbale di chiusura della prima riunione tenutasi a Santiago del Cile, con la partecipazione di Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina e Cile, prodotto all'udienza del 2/7/2015, dalla dottoressa Giulia BARRERA. A partecipare alla riunione, nella quale si formalizzò il Plan Condor, se ne stabilirono le tappe di attivazione e il complessivo funzionamento, furono colonnelli dell'esercito e capitani di vascello, "operativi", insomma, gli stessi cioè che attuarono il piano "antisovversivo" segnando la storia dei Paesi del Cono Sud<sup>13</sup>. Il documento *de quo* contraddice radicalmente la tesi dell'impugnata sentenza, che vorrebbe la responsabilità delle uccisioni ascrivibili ai soli imputati che "rivestivano cariche di vertice".

---

<sup>12</sup> Si vedasi il fascicolo personale del **TROCCOLI** acquisito agli atti del processo, dove tra le firme dei compiacenti c'è quella di **George ACOSTA alias "El Tigre"**, noto alla cronaca giudiziaria italiana per le sue nefandezze accertate nell'ambito del c.d. processo ESMA.

<sup>13</sup> Il detto verbale veniva firmato da **Manuel CONTRERAS SEPULVEDA**, colonnello dell'esercito, direttore dell'intelligence nazionale del Cile; **Jorge CASAS**, capitano di vascello, capo delegazione argentina; da **Josè A. PONS**, colonnello dell'esercito, capo delegazione dell'Uruguay; **Benito SUARES SERRANO**, colonnello dell'esercito, capo del 2° dipartimento dello S.M.FF.AA. Paraguay; da **Carlos MENA**, maggiore dell'esercito, capo delegazione della Bolivia.

3. 9. - La Corte di Assise *a qua*, che pur dà mostra di conoscere la sentenza in causa Suarez Mason e altri<sup>14</sup>, nella quale si afferma che “l’attività repressiva compiuta in violazione dei diritti fondamentali della persona, con sequestri accompagnati da violenze e saccheggi, con torture e detenzioni in condizioni disumane e senza imputazioni, con esecuzioni senza processi e senza sentenze, era sistematica e generalizzata, sicché non possono non risponderne, indipendentemente dall’esistenza di uno specifico ordine, i comandanti che avevano contribuito alla ideazione e pianificazione di quei metodi ed avevano trasmesso direttive finalizzate proprio alla distruzione fisica ed all’annientamento dei presunti sovversivi”, del tutto illogicamente parcellizza il quadro così delineato e con riferimento, per esempio, alle responsabilità operative all’interno di Automotores Orletti, mentre per gli imputati che “rivestivano cariche di vertice” ritiene l’individuazione dei pretesi “sovversivi”, il loro sequestro, la conseguente illecita detenzione, gli interrogatori e la sottoposizione a tortura degli ostaggi e, finalmente, la loro soppressione, come tanti momenti d’un’unica condotta, per quanto concerne invece i quadri intermedi di comando, le frazioni e considera ciascuna come condotta autonoma, operando un’incomprensibile scissione dell’una dalle altre, svuotando così di significato gravemente indiziante il fatto che il Plan Condor prevedeva l’omicidio, e prima ancora la sparizione forzata a mezzo di sequestro, quale espresso obiettivo prefissato dal piano stesso, alla cui attuazione concorrevano (e, dunque, non possono andare esenti dalla relativa responsabilità, tutti coloro i quali, comunque, presero parte anche solo ed esclusivamente ad una frazione del piano stesso.

Sara MENDEZ (militante del PVP) all’udienza dell’11/6/2015, ha dichiarato di essere stata sequestrata il 13/7/76 a Buenos Aires e, dopo essere stata ad Orletti, anch’ella fu trasferita con il cosiddetto “primo volo” a Montevideo. Suo figlio, di ventuno giorni, venne sequestrato con lei e “scomparve” per ben ventisei anni, adottato dalla famiglia di un commissario della polizia federale della zona dell’operazione. Al suo sequestro parteciparono **Josè Horacio GAVAZZO** e personale argentino (tra cui riconosce

---

<sup>14</sup> Cfr. Il Corte Assise Roma, 6/12/2000, nel proc. n. 1402/93 R.G. (G.I.P. n. 40/2000), contro SUAREZ MASON e altri ritenuti responsabili della sparizione di diversi cittadini italo-argentini.

**Anibal GORDON**); fu interrogata e torturata ripetutamente a casa e a Orletti, dove continuarono le torture. Il figlio Simon era stato. Al momento dell'arresto fu lo stesso capitano **Josè Horacio GAVAZZO** a presentarsi<sup>15</sup>. Anche lei era al corrente, per averlo saputo dal fratello di Gerardo **GATTI**, Maurizio, del rapimento di Gerardo e del tentativo di estorsione da parte dei militari, tanto che alcune foto dell'uomo, prigioniero e torturato, vennero ritrovate nell'appartamento in cui era stato arrestato. Come molti prigionieri di Orletti, vide personalmente Gerardo **GATTI**, sicché comprese quello ch'era il "trattamento tipo" riservato a tutti i militanti del PVP. Subì anch'ella una "tortura che fu veramente molto pesante". Trattenuta per molti mesi in un sotterraneo sito presso la sede del SID a Montevideo, conobbe gli imputati **Pedro Antonio MATO NARBONDO**, **Jose Ricardo ARAB FERNANDEZ**, **Ricardo Josè MEDINA BLANCO**, il quale accompagnava i 24 uruguaiani sopravvissuti in questo viaggio, **Luis Alfredo MAURENTE MATA**, **Josè Felipe SANDELIMA**, col quale non comunicò direttamente, ma sapeva essere un membro della struttura repressiva, **Gilberto VASQUEZ BISIO**, rivale di **Josè Horacio GAVAZZO**, di cui criticava le scelte, **Ernesto SOCA**, sadico torturatore, detto "dracula", che venne poi ricoverato in un ospedale psichiatrico.

L'assidua e attiva presenza nei centri di detenzione clandestina, data per provata dalla Corte, nei confronti dei suddetti, doveva portare alla loro condanna per i capi B1 e B2 essendo palese la premeditazione.

3. 10. - Per quanto attiene al capo L1, la decisione della Corte di Assise *a qua* appare affatto erronea e contraddittoria: tutti gli imputati che risultavano effettivi alla Caserma Tacna con precise e puntuali responsabilità, tra i quali **Rafael VALDERRAMA AHUMADA**, non potevano non essere pienamente partecipi del fatto che detto Reggimento era proprio dedito alla soppressione dei prigionieri, obbligati addirittura a scavarsi la fossa con le proprie mani.

---

<sup>15</sup> "lui stesso dice il suo nome, io non lo conoscevo di persona, ma lo conoscevo di fama, perchè fin dal 1972 lo si conosceva come una persona molto violenta".

I testimoni, soprattutto il Caporale VENEGAS e l'Ispettore SEOANE MIRANDA, sono stati assolutamente precisi sul punto, avendo fornito la descrizione dell'assalto al Palazzo della Moneda, del sequestro di alcuni componenti della Guardia Presidenziale (GAP) e della loro successiva eliminazione fisica, individuando senza ombra di dubbio gli imputati, tra cui **Rafael VALDERRAMA AHUMADA**.

3. 11. - Anche i membri dei servizi responsabili presso il Reggimento Tucapel, a cui si presentò Omar Roberto VENTURELLI, tra i quali gli imputati **Manuel VASQUEZ CHAHUAN**, **Orlando MORENO VASQUEZ** e **Daniel AGUIRRE MORA**, riconosciuti senza ombra di dubbio dai testi CARRASCO HERNAN e MATURANA BURGOS, debbono rispondere dei reati loro contestati: essi hanno condiviso ogni responsabilità nella sparizione del VENTURELLI stesso, il quale, prelevato nel carcere di Temuco, finì nel nulla.

Quantunque i suddetti testimoni CARRASCO HERNAN e MATURANA BURGOS abbiano indicato come "Numero Uno" **Hernan Jeronimo RAMIREZ RAMIREZ**, ciò non toglie che anche **Manuel VASQUEZ CHAHUAN**, **Orlando MORENO VASQUEZ** e **Daniel AGUIRRE MORA** rivestissero un ruolo all'interno del Reggimento Tucapel e nel carcere di Temuco, pertanto anch'essi dovevano essere condannati in quanto comunque partecipi nella "sparizione" del Venturelli, falsamente liberato, avendo rivestito, come riconosciuto dalla sentenza impugnata "...una posizione operativa e di azione..." (cfr. pag. 131).

3. 12 - Con riferimento alle imputazioni afferenti ai casi DONATO AVENDANO e MAINO CANALES, la sentenza di primo grado non ha affrontato alcun ragionamento probatorio circa i dati documentali e testimoniali in atti, relativi a ruolo, grado militare e funzione ricoperta all'epoca dei sequestri e degli omicidi da parte dell'imputato, nella struttura repressiva della DINA cilena, alle modalità di funzionamento della DINA stessa, rispetto alle finalità di "aniquilimento", alle funzioni esercitate dal suo stato maggiore, nonché alle funzioni e ai compiti affidati

nel maggio del 1976 all'imputato **Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO** come comandante del Reparto delle Operazioni, rispetto ai sequestri di persona e agli omicidi di cui capi **N1** e **O1** delle imputazioni.

Quanto alla responsabilità nei reati *de quibus agitur*, la sentenza impugnata si limita ad affermare: "Con riferimento alla responsabilità degli imputati **CONTRERAS**, **Espinoza BRAVO** e **MOREN BRITO**, in quanto addetti alla DINA, il massimo organismo di repressione degli oppositori politici in Cile, (e i cui agenti avevano predisposto la 'ratonera' che aveva portato al sequestro di AVENDANO), la teste Gloria TORRES AAVILA, (sentita all'udienza del 28/5/2015), avvocato e persona attiva nel Comitato di cooperazione per la pace e nel Vicariato della Chiesa cattolica a Santiago, ha precisato che proprio in tale qualità, aveva avuto accesso a numerosi documenti ed in particolare a quelli che definivano i ruoli dei dirigenti della DINA e riferiva che nel 1976 il vertice della catena di comando di detta struttura era incarnato da Manuel **CONTRERAS**, da **ESPINOZA BRAVO** e da **MOREN BRITO**. Tali dichiarazioni, unitamente alle complessive emergenze probatorie ..., (in particolare l'uso della tecnica della 'ratonera') consentono di ritenere con ragionevole certezza che il sequestro e la sparizione di Jaime Patricio DONATO AVENDANO siano stati opera appunto della DINA e in particolare di coloro che, al momento, vi rivestivano ruoli operativi. Tuttavia l'imputato **CONTRERAS**, capo assoluto della DINA, come detto, risulta deceduto, per cui nei suoi confronti bisogna pronunciare sentenza di non doversi procedere in ordine a entrambi i delitti ascrittigli per morte dell'imputato, mentre gli altri due imputati, **ESPINOZA BRAVO** e **MOREN BRITO**, vanno assolti dal delitto di omicidio ai sensi dell'art. 530 II co cpp per non aver commesso il fatto, essendo il loro coinvolgimento nell'assassinio di Jaime Patricio DONATO AVENDANO altamente probabile non pienamente dimostrato; con riferimento al sequestro di persona a scopo di estorsione, atteso il lungo tempo ormai trascorso dai fatti, lo stesso risulta comunque prescritto.

Quanto alle responsabilità in ordine ai reati *sub* **O1**, nella sentenza impugnata si legge:" le complessive emergenze probatorie (...) consentono di ritenere che anche il

sequestro e la sparizione di MAINO CANALES sono stati opera (...) della DIN, in particolare dell'imputato che, al momento, vi rivestiva la carica di comandante supremo, cioè CONTRERAS, generale dell'esercito e responsabile del plan Condor per il Cile, condannato per gli assassini del generale PRANTL e di Orlando LETELIER, ex ministro di Salvador ALLENDE rifugiatosi a Washington. Tuttavia l'imputato CONTRERAS, come detto, risulta deceduto, per cui nei suoi confronti va pronunciata sentenza di non doversi procedere in ordine a entrambi i delitti ascrittigli per morte dell'imputato. L'altro imputato, ESPINOZA BRAVO, all'epoca responsabile del centro di detenzione clandestino di Villa Grimaldi, dove MAINO CANALES fu internato, pur se in tale qualità deve essere considerato pienamente responsabile del delitto di sequestro di persona a scopo estorsione, va assolto dal delitto di omicidio ai sensi dell'art. 530 II co cpp per non aver commesso il fatto, in quanto il suo coinvolgimento nell'assassinio di MAINO CANALES, quantunque probabile, attesa la sua ulteriore qualità, nel periodo di riferimento, di vice di CONTRERAS, non è pienamente dimostrato.

A prescindere dall'agire criminale che i militari protagonisti del golpe avviarono immediatamente e di cui si rese direttamente partecipe, come risulta *per tabulas* Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO, dunque già prima degli accadimenti di cui ai capi N1 e 01<sup>16</sup>, con riferimento alle due imputazioni contestate al suddetto colonnello e comandante di Brigata, l'istruzione dibattimentale ha dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio che costui ricopriva una funzione apicale, essenziale e necessaria affinché potesse trovare applicazione la strategia militare posta in essere

---

<sup>16</sup> Essi si concretarono in una brutale repressione coincisa con la cattura e l'omicidio dei sostenitori del Governo di Salvador Allende e la detenzione di 7812 prigionieri politici in =ceri temporanei allestiti nei due stadi di Santiago tra l'11 settembre e il 20 settembre 1973. Il totale delle persone catturate in questi primi giorni successivi al golpe, secondo fonti americane desecretate dall'amministrazione Clinton nel biennio 1999-2000, ammontava a 13.500. Nello stesso periodo circa 1.500 civili furono assassinati con esecuzioni sommarie, spesso dopo essere stati sottoposti a torture atroci. Una delle operazioni più cruente di questa prima fase della repressione militare fu quella nota come "Carovana della Morte" (caso VENTURELLI di cui al capo MI dell'imputazione). Tra il 16 e il 19 ottobre, su ordine di Pinochet, il generale Sergio Arellano STARK, affiancato da cinque Ufficiali, tra cui Annando FERNANDEZ LARIOS e Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO, andò in missione nel nord del Paese e poi verso sud: i detenuti, in modo sistematico, venivano dapprima prelevati dalle loro celle, torturati e poi uccisi. La cosiddetta "Carovana della morte" assassinò almeno 68 persone di cui 40 militanti del Partito Socialista del Presidente Allende (cfr. P. Verdugo, *Gli artigiani del puma. I crimini della carovana della morte nel Cile di Pinochet*, Sperling & Kupfer Ed., Milano, 2001. Per un'analisi del quadro della repressione, e anche negli anni successivi al golpe del settembre 1973, si rinvia al *Rapporto della Commissione per la Verità e la Riconciliazione* noto come Rapporto Rettig,.

dalla DINA nella repressione dei movimenti politici di opposizione e, in particolare, nel maggio del 1976 nei confronti del Partito Comunista del Cile (PCCh) e del Movimento di Azione Popolare Unitaria (MAPU). L'acquisizione delle prove per testi e documentali evidenzia, infatti, con certezza che fin dal 1974 le finalità della guerra politica contro la sovversione era una priorità dell'Intelligence cilena, organizzata dal generale **Manuel CONTRERAS** e dai suoi più fidati collaboratori, su mandato del dittatore **PINOCHET**. Primi obiettivi della repressione, all'indomani del colpo di Stato erano stati i membri del Partito Socialista, l'organizzazione politica da cui proveniva il Presidente Allende e del MIR. Dopo aver decimato i membri di queste due organizzazioni politiche, la DINA concentrò la propria azione contro il PCCh e il MAPU, infiltrando l'organizzazione giovanile comunista (JJ.CC.) con propri agenti, come ha riferito la teste Lorena PIZARRO SIERRA, citando il caso dell'agente della DINA **Miguel ESTAY REYNO**, detto "El Fanta".

La quantità di arresti eseguita in quel periodo di membri del PCCh, documentata all'interno della relazione finale della Commissione per la Verità e la Riconciliazione (*Informe Rettig*) confermava l'azione massiccia della DINA del maggio del 1976, continuata fino al dicembre successivo, quando venne integralmente decapitata una seconda Direzione clandestina del PCCh, a cui apparteneva il padre della teste PIZARRO SIERRA<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Conferma di questa strategia della DINA veniva inoltre dai testi Nelson DONATO, Fernando OSSANDON CORREA, Gloria TORRES AVILA, Hugo PAVEL LAZO, Francisco UGAS TAPIA, Carlos MONTES CISTERNAS e Viviana DIAZ CARO. Dal punto di vista documentale gli obiettivi e le missioni della DINA venivano esplicitati attraverso il d.-l. n. 521/74 e decreti attuativi successivi<sup>150</sup> e con il Piano di Azione di Intelligence 1975-1981, sottoscritto dal Direttore Nazionale **Manuel CONTRERAS SEPULVEDA**. In tale documento, alla lettera A) del Piano di Azione si dava conto del fatto che l'organo Direzione delle Operazioni aveva il compito di analizzare in modo comparativo la situazione reale dei fronti di opposizione e gli obiettivi nazionali del Governo (punto 3). Quanto al punto B) riferito al medesimo organo e relativo alla fase ideativo-preparatoria delle azioni, aveva come missione quella di proporre allo stesso tempo alla Direzione Nazionale le attività di intelligence che permettessero di annientare o impedire le azioni dei gruppi sovversivi nel più breve termine. d) Prima della comparsa di azioni sovversive e politiche, impiegare inizialmente i Gruppi di Reazione di Emergenza operativi, nel massimo grado di arruolamento, in quanto lo ordina la Direzione Nazionale. Nella nozione di "sovversione" adottata dalla DINA l'istruzione, anche mediante l'esame dei CC. TT. del P.M. e delle altre parti, erano invero ricompresi tutti i partiti e movimenti politici democratici che avevano appoggiato il Governo costituzionale del Presidente Salvador ALLENDE. La relazione finale della Commissione per la Verità e la Riconciliazione (*Informe Rettig*, Tomo II, p. 746-752) relativamente al *modus operandi* della DINA osservava che le costanti furono la cattura delle persone, la loro detenzione e tortura, la reclusione in centri clandestini e l'uccisione. Tra i metodi di tortura quelli costanti furono "La Parrilla" (l'uso della corrente elettrica nelle parti più sensibili del corpo, mentre si trovava appoggiato a una struttura metallica), l'appendere la vittima per le gambe o per i polsi, colpendola e tagliandola, il "Sottomarino" (soffocamento nell'acqua) il "Sottomarino secco" (mediante una borsa di plastica sul capo che toglieva l'aria),

Il *Piano di azione*, peraltro, affidava il compito al Centro delle Operazioni nel capitolo Guerra sovversiva di disporre il ruolo settimanale delle Unità, copia del quale dev'essere inviata alla Direzione delle Operazioni. L'attuazione di tali obiettivi veniva dunque perseguita dalla DINA attraverso la gestione del comando affidata al Direttore delle Operazioni, il quale lo attuava per tramite dell'organo Centro delle Operazioni, da cui dipendevano le Brigate e le unità sotto ordinate interne a queste ultime. La divisione territoriale in Regioni (BIR) e nell'area della Capitale (BIM) consentiva un controllo capillare e organizzato del territorio e l'articolazione di azioni mediante una rete di Agenti altamente gerarchizzata<sup>18</sup>. Il personale inoltre doveva essere prontamente reperibile e disponeva di radio trasmettenti e walkie-talkie, che rendevano celeri le comunicazioni. Sempre dalla Direzione delle Operazioni dipendevano le dotazioni di personale, mezzi, autoveicoli e armamenti da utilizzare per dare corso alle azioni e, sempre al medesimo Organo, per tramite del suo braccio operativo (Centro Operazioni), venivano attuati rastrellamenti e detenzioni ordinate dal Direttore Nazionale o dal Direttore delle Operazioni. La finalità delle operazioni repressive della sovversione era quella dell'annientamento (“aniquilimient”).

Con riferimento al ruolo ricoperto dall'imputato **Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO**, l'assunzione delle prove ha fugato ogni dubbio circa l'incarico di Direttore delle Operazioni da lui ricoperto tra il marzo del 1976 e la fine del 1977. senza mai assentarsi dal Paese<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Conferma di ciò è venuta anche dal fatto che presso lo Stato Maggiore della DINA c'era una Sala Cartografica in cui le mappe delle azioni contro la sovversione e la localizzazione di strutture, agenti e fianco personale di vertice doveva essere costantemente aggiornato.

<sup>19</sup> Si vedano, in tal senso, testimonianze, prove documentali, ammissioni dello stesso imputato nelle tre sentenze di primo grado, appello e cassazione. del caso di *desaparecidos* del mirista **Sergio Alejandro RIFFO RAMOS**. La stessa circostanza era riportata nella documentazione Organigramma della DINA del periodo 1974- 1977 proveniente dall'Ufficio Ministero degli Interni del Cile e Politiche di Sicurezza Pubblica, prodotto in atti con relativa traduzione giurata. V., altresì, le testimonianze di Carlos MONTES CISTERNAS, Lorena PIZARRO SIERRA e Hugo PAVEZ LAZO.

SULL'ATTRIBUIBILITÀ, "AL DI LÀ D'OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO" DEI DELITTI DI OMICIDIO VOLONTARIO PREMEDITATO, RISPETTIVAMENTE CONTESTATI, A CIASCUNO DEGLI IMPUTATI ASSOLTI DA TALE REATO. NONCHÉ SULL'IMPRESCRITTIBILITÀ DEI DELITTI DI SEQUESTRO DI PERSONA CONTESTATI.

Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, si può affermare che sussisteva in capo al primo Giudice il *dovere* di punire gli imputati, erroneamente mandati assolti, per i delitti di omicidio volontario a ciascuno rispettivamente contestati, dal momento che questi sono loro attribuibili "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, in assenza, per come si è evidenziato, di ipotesi alternative, dal momento che quelle formulate sono, comunque, o contraddette dalle risultanze processuali o estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.

La Corte d'Assise *a qua* ha, innanzitutto, trascurato il fatto che tutti gli imputati operavano nell'ambito di un sistema strutturato di collaborazione, finalizzato all'esecuzione di operazioni repressive illegali transnazionali, per l'appunto il Plan Condor, e che, per questo, erano partecipi di una struttura organizzativa che aveva come fine proprio quello dell'*aniquilimento* degli avversari politici; fine che si realizzava attraverso vari passaggi, tutti collegati gli uni con gli altri e che portavano, dopo il sequestro, nella stragrande maggioranza dei casi, all'assassinio, che costituiva un esito scientificamente pianificato. Da questo fatto consegue, invece, che tutti coloro i quali erano presenti nei luoghi di detenzione, tutti coloro i quali interrogavano, torturavano e prima ancora avevano cercato di scovare e individuare gli avversari politici, dovevano necessariamente aver consapevolmente condiviso le scelte dei comandanti, i quali da soli non avrebbero chiaramente potuto gestire il sistema repressivo/omicidiario del Plan Condor, senza il necessario coinvolgimento quanto meno dei livelli di comando intermedi.

La Corte di Assise di prime cure, pur riconoscendo provato il concorso di tutti gli imputati nei sequestri di persona a scopo di estorsione a ciascuno ascritto, propedeutici agli omicidi, circoscrive, tuttavia, la penale responsabilità, per ognuno

dei gravi episodi omicidiari portati alla sua valutazione, in capo ai soli vertici, affermando che i vari **José Horacio GAVAZZO PEREIRA, José Ricardo ARAB FERNANDEZ, Ricardo José MEDINA BLANCO, Gilberto VAZQUEZ, Luis Alfredo MAURENTE MATA, Pedro Antonio MATO NARBONDO, José Felipe SANDE LIMA, Ernesto SOCA, Ernesto Avelino RAMAS PEREIRA, Jorge Alberto SILVEIRA QUESADA, Jorge Nestor TROCCOLI FERNANDEZ, Juan Carlos LARCEBEAU AGUIRRE GARAY** e gli altri fossero responsabili esclusivamente di sequestro di persona a scopo di estorsione seguito da morte, dichiarando, erroneamente, per vero, la prescrizione di tali delitti: la provata sussistenza delle aggravanti di cui ai nn. 1, 2, 4, e 9, dell'art. 61 C.p., contestate<sup>20</sup>, implica che questo delitto sia sanzionato con la pena dell'ergastolo, con conseguente imprescrittibilità dello stesso.

La Corte di Assise, per contro, una volta pervenuta alla conclusione che tutti gli imputati del processo si sono resi responsabili del delitto di sequestro di persona a

---

<sup>20</sup> Nel caso di specie, l'adesione al disumano programma repressivo denominato Plan Condor costituisce senza dubbio "motivo abietto" ex art. 61 n. 1 C.p., così come definito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cfr., ex plurimis, Cass., Sez. I, 6.5.2008, n. 32851; Id., Sez. I, 23.11.2005, n. 5448; Id., Sez. I, 8.10.1993, n. 10359), cioè turpe e ignobile, espressione di un sentimento spregevole, rivelatore nell'agente di un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità (Cfr. Cass., Sez. I, 22.6.2011, n. 30291). L'aggravante teleologica di cui all'art. 61 n. 2 C.p. si è realizzata in tutti i casi di specie, dato che i sequestri sono stati commessi per poi commettere gli omicidi. L'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 C.p. ricorre quando le modalità della condotta rendono obiettivamente evidente la volontà d'infliggere alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento e costituiscono un *quid pluris* rispetto all'attività necessaria ai fini della consumazione del reato, rendendo la condotta stessa particolarmente riprovevole per la gratuità e superfluità dei patimenti cagionati alla vittima con un'azione efferata, rivelatrice di un'indole malvagia e priva del più elementare senso d'umana pietà (Cass., Sez. I, 27.5.2011, n. 30285; Id., Sez. I, 27.5.2008, n. 25276; Id., Sez. I, 19.12.2007, n. 4495; Id., Sez. I, 6.7.2006, n. 32006; Id., Sez. V, 24.3.2005, n. 14986; Id., Sez. VI, 17.2.2003, n. 15098; Id., Sez. I, 23.1.2003, n. 8740; Id., Sez. I, 19.12.2002, n. 4772; Id., Sez. I, 16.11.1998, n. 12595; Id., Sez. I, 18.1.1996, n. 1894; Id., Sez. I, 29.5.1995, n. 9544; Id., Sez. I, 20.12.1993, n. 2176); nel caso di specie, pertanto, per ritenere la sussistenza dell'aggravante *de qua*, basterà fare riferimento alle sole torture evidenziate dalla sentenza impugnata. Quanto, finalmente, all'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C.p., la giurisprudenza per la configurabilità dell'aggravante richiede che la commissione del fatto sia stata anche soltanto agevolata dall'esercizio dei poteri o dalla violazione dei doveri, precisando che non è necessaria l'esistenza di un vero e proprio nesso funzionale, né l'attualità dell'esercizio della funzione o del servizio (Cass., Sez. II, 30.4.2009, n. 20870; Id., Sez. II, 19.4.1989); essa è ritenuta configurabile anche quando il pubblico ufficiale abbia agito fuori dell'ambito delle sue funzioni, purché la sua qualità abbia, comunque, facilitato la commissione del reato (Cass., Sez. I, 28.5.2009, n. 24894, che ha escluso la circostanza nel caso di uso dell'arma di servizio per commettere un omicidio; Id., Sez. VI, 7.1.1999, n. 4062; Id., Sez. VI, 1.6.1988, n. 9209); al di là della nomina degli incarichi a ciascuno assegnati, ognuno dei militari chiamati a rispondere dei morti delle 42 vittime di questo processo, era certamente persona in grado di assicurare l'operatività della struttura, fosse essa l'OCOA, la SIDE, il SID, il FUSNA, in funzione del perseguimento delle finalità di repressione, a cui erano istituzionalmente deputate le strutture di appartenenza. A quest'ultimo proposito, si richiamano le deposizioni di coloro che hanno puntualmente descritto le strutture operative dei regimi militari impegnate nell'*opus* di concretizzazione della lotta alla sovversione e descritto le persone fisiche parti di quelle strutture; si ribadisce, altresì, come risulti provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, come tutti gli imputati partecipassero alle "battute di caccia", cioè ai sequestri di persona, se non addirittura conducessero essi stessi gli interrogatori sotto tortura; è il caso, ad esempio, di José Horacio GAVAZZO PEREIRA, Jorge Nestor TROCCOLI FERNANDEZ e Juan Carlos LARCEBEAU AGUIRRE GARAY, tra gli altri.

scopo di estorsione pluriaggravato commesso in danno di tutte le vittime del processo, da tale ineccepibile conclusione non ha tratto, tuttavia, le *necessarie* implicazioni *in iure*, in punto di responsabilità per il consequenziale reato di omicidio in danno degli ostaggi.

Nel corso di tutta la disamina critica dell'impugnata sentenza che precede, si è posto in evidenza come sia incontrovertibile che il delitto di base, vale a dire il sequestro di persona a scopo di estorsione pluriaggravato, era, nel caso di specie, strumentale rispetto all'ulteriore estrema conseguenza del più grave delitto di omicidio. Poiché, peraltro, i militari imputati nel presente procedimento erano tutti certamente impegnati ad assicurare l'operatività delle strutture in funzione del perseguimento della finalità di repressione, cui esse erano "istituzionalmente deputate", se ne deve trarre la conseguenza che gli imputati mandati assolti dai delitti di omicidio loro rispettivamente contestati e/o nei cui confronti è stata erroneamente ritenuta l'improcedibilità dell'azione penale, per essere i delitti di sequestro di persona estinti per prescrizione, sono invece sicuramente responsabili, per *dolo diretto*, in quanto tale compatibile con la contestata aggravante della premeditazione, della sparizione, *rectius* uccisione, di tutte le vittime, così come di ogni altra uccisione prodotta dalla struttura di loro appartenenza.

Costituisce ormai orientamento giurisprudenziale consolidato, infatti, quello per il quale, "...si è in presenza di dolo eventuale quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta e, ciò nonostante agisca accettandone il rischio di cagionarle; quando invece l'ulteriore accadimento si presenti come probabile, - come nel caso che ci occupa- non si può ritenere che egli agendo si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, bensì che, accettando l'evento, lo abbia voluto, sicché in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma di dolo diretto e non in quella di dolo eventuale..."<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Cfr. Cass., S.U., 27.11.2008, n.3286, in *G. dir.*, 2009, 16, pag.98.

A fronte dell'accertamento, "al di là di ogni ragionevole dubbio" di sussistenza, nei reati di cui all'art. 630 C.p., dell'aggravante dei motivi abietti dell'agire e delle sevizie e crudeltà dell'azione sulle persone delle vittime, è incontrovertibile la rappresentazione alla psiche degli imputati dell'alta probabilità di soppressione dell'ostaggio, proprio perché si trattava di avversario politico da eliminare: secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il pericolo attuale di morte per l'ostaggio è ontologicamente insito nel sequestro di persona a scopo di estorsione<sup>22</sup>, delitto, del resto, che per sua natura si presta in modo precipuo al più grave delitto di omicidio volontario. Tutto quanto si è sopra richiamato in ordine alle sevizie e crudeltà perpetrate a danno delle vittime non può che conclamare il dolo di omicidio in capo agli imputati mandati assolti dalla Corte, "...giacché..." questi ultimi, "...non il rischio dell'evento ma l'evento stesso hanno accettato e quindi voluto connotandosi la loro condotta del dolo diretto di omicidio..."<sup>23</sup>.

Da qui discende la responsabilità penale di tutti gli imputati mandati assolti dalla Corte di Assise, che hanno apportato un contributo causale all'evento, realizzando, anche solo in parte, l'azione tipica del sequestro e dell'omicidio, così divenendone coautori, morali e/o materiali, e comunque partecipandovi attraverso la condotta atipica di istigazione/agevolazione.

Là dove lo si porti alle estreme conseguenze, applicandolo magari a un'organizzazione mafiosa, il ragionamento seguito dalla Corte d'Assise di primo

---

<sup>22</sup> Cass. Sez. I, 5.12.200, Patteri, n.7671, in *Cass.Pen.*, 2002, pag. 609.

<sup>23</sup> Cass., S.U., 27.11.2008, C., n. 3286 in *G. dir.*, 2009, 16. Pag. 98. Posto che il legislatore ha adottato la struttura c.d. monistica, secondo cui il reato concorsuale è un reato unico ed indivisibile con pluralità di agenti, ne deriva che le norme sul concorso di persone nel reato assolvono la funzione di rendere punibili anche comportamenti atipici, cioè di non materiale esecuzione personale del reato, nel caso di specie dell'omicidio. La giurisprudenza di legittimità, come si è già più volte sottolineato, in casi analoghi è consolidata nel sostenere che ogni imputato ha "...comunque rafforzato, col proprio conforme delittuoso contegno di adesione alla scellerata repressione, la determinazione dei compartecipi (non identificati), i quali eseguirono personalmente gli assassini. Sicché in applicazione delle norme del Codice Penale sul rapporto di causalità (art.40), del concorso di cause (art. 41) e del concorso di persone nel reato (art.110), il giudicabile è responsabile dell'omicidio di ogni persona sequestrata e detenuta..." (Cass. Sez. I, 26.02. 2009, Astiz, n.11811, cit.). In tema di concorso di persone nel reato il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate ed atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso), pertanto, il giudice di merito ottenuta la prova di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato dovrà precisare in che forma essa si sia manifestata in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, "...non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà..." (Cass. sez. I, 8.11.2007, Sommer ed altro, n.4060, in *Foro.it.*, 2008, 9, c.465).

grado condurrebbe all'assurdo logico, ancor prima che giuridico, di far degradare a precedente penalmente irrilevante la condotta, pur costituente un segmento di quella più articolata, culminata nell'omicidio commesso da altri associati neppure conosciuti dall'agente, concretizzatasi nel prestare un contributo circoscritto alla preparazione dell'azione delittuosa senza conoscerne le modalità esecutive e la stessa vittima designata, ma nella consapevolezza di un perseguito evento omicidiario<sup>24</sup>.

Il primo Giudice, del resto, non ha neppure tenuto conto dell'ulteriore fatto che, mentre nelle organizzazioni mafiose, notoriamente dedite all'arricchimento criminale dei membri, delitti come le estorsioni, il traffico di droga e armi, la gestione del gioco d'azzardo e della prostituzione rappresentano la regola, e si ricorre all'omicidio come *extrema ratio*, l'obiettivo finale del Plan Condor era, per contro, proprio l'eliminazione fisica degli avversari, l'*aniquilimento* di ogni oppositore. Eppure ne avrebbe dovuto tener conto, nel valutare gli elementi di responsabilità, dovendosi trarne, quali conseguenze *necessarie*<sup>25</sup>, che i quadri intermedi, sebbene conoscessero la ragione della cattura degli avversari e avessero la consapevolezza che il centro di detenzione clandestino era per tutti loro, con le eccezioni che si sono segnalate, non solo un passaggio, ma la fine delle loro esistenze, e non di meno partecipavano attivamente alla gestione e realizzazione dell'esecuzione delle operazioni repressive illegali transnazionali, costituenti le finalità del sistema strutturato di collaborazione, denominato Plan Condor.

---

<sup>24</sup> Si è visto, comunque, come la tesi della Corte di Assise di prime cure sia stata battuta in breccia dalla Corte di Cassazione, *retro*, sub 2. 5.

<sup>25</sup> Si è già visto, in proposito (*supra*, sub 3. 9. come come 1<sup>a</sup> Corte Assise Roma, 6/12/2000, nel proc. n. 1402/93 R.G. (G.I.P. n. 40/2000, cit., in causa Suarez Mason, abbia affermato, affatto correttamente, che la responsabilità per l'*exitus* è attribuibile a chiunque abbia posto in essere un segmento del percorso di morte salvo che si dimostri l'esistenza di una causa unica e non concorrente per il verificarsi dell'evento, pervenendo, in forza di tale ragionamento alla condanna di quanti hanno sequestrato, torturato, interrogato, fatto sparire con i più disparati mezzi

in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi D1 e D2;

**Martin MARTINEZ GUARAY**

in ordine ai reati ascrittigli al capo I2;

**Rafael VALDERRAMA AHUMADA** (limitatamente al delitto di sequestro di persona  
pluriaggravato)

**Carlos LUCO ASTROZA**

in ordine ai reati ascrittigli al capo L1;

**Hernan Jeronimo RAMIREZ RAMIREZ** (limitatamente al delitto di sequestro di  
persona pluriaggravato)

**Manuel VASQUEZ CHAUHAN**

**Daniel AGUIRRE MORA**

**Orlando MORENO VASQUEZ**

in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti al capo M1;

**Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO**


in ordine ai reati ascrittigli ai capi N1 e O1;

e condannare tutti i predetti imputati alle pene che saranno richieste in udienza.

Roma, 11 giugno 2017

**IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA**

dott. ~~Otello~~ LUPACCHINI Sostituto



230/17 A

Documenti allegati all'atto di appello  
del Procuratore Generale (emendati  
nel corpo dei "motivi", sub 3.1.1  
e 3.1.2)

Roma 12.06.2017

Sostituto Procuratore Generale  
Dot. ~~Giulio~~ LURACCHINI

PROCURA GENERALE CORTE APPELLO ROMA  
Ufficio Affari Penali  
DEPOSITATO II  
12 GIU 2017  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dot.ssa Bianca Maria Paiotta)

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA  
Departamento III - Planes - Operaciones - Enlace

Montevideo, 16 de agosto de 1976.


Habiéndose tomado conocimiento pasé el presente Documento al Departamento I como está dispuesto.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE	
DEPARTAMENTO I	
Fecha de Expediente	10/8/76
Fecha de Recibo	Archevo
No de Orden	1180

El Jefe de COMPROOP  
Mayor *Jose Gavazzo*  
José N. Gavazzo

Archevo Cte Gen Hall

001/25



1180

Sostituto Procuratore Generale  
Dot. Otello LUPACCHINI

QUEIRO, Washington. Servicio de Información de Defensa. Departamento III.  
Solicitud de datos filiatorios, pedido por el Capitán José R. Arab. 21.06.1976.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA - DEPARTAMENTO III  
Planes - Operaciones - Enlace  
Montevideo, 21 de junio de 1976  
SOLICITUD DE DATOS FILIATORIOS Nº 38/976

SE SOLICITA Y Fotografías y Datos Filiatorios de las siguientes personas.

- Alvaro RICO
- Julio AGUIAR
- María Luisa BARBITO AGUIAR

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Washington Domingo QUEIRO UZAL  
-Francisco Edgardo CANDIA CORREA CI 825.498

-Cédula de Identidad Nº 1.176.946

*Ex-*  
PIDIO CAP. ARAB.

Departamento III

TRAMITE URGENTE

Jefe del Departamento III del S.I.D.

Saluda a Usted atentamente  
Por el Jefe del Departamento III  
Capitán

*Jose R. Arab*  
José R. Arab

C.E./J.B.

21/6/76  
D J PT  
117

010.1  
REC  
104

032

1976

Sostituto Procuratore Generale  
Dot. Otello LUPACCHINI

CANDIA, Francisco. Ministerio de Defensa Nacional. Servicio de Información de Defensa, Departamento III. Solicitud de datos filiatorios. 21.06.1976.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA - DEPARTAMENTO III  
Planes - Operaciones - Enlace  
Montevideo, 21 de junio de 1976  
SOLICITUD DE DATOS FILIATORIOS Nº 38/976

SE SOLICITA Y Fotografías y Datos Filiatorios de las siguientes personas.

- Alvaro RIGO
- Julio AGUIAR
- María Luisa BARBEITO AGUIAR

XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Washington Domingo QUEIRO UZAL  
-Francisco Edgardo CANDIA CORREA CI 825.498

-Cédula de Identidad Nº 1.176.946

*Ex-*  
**PIDIO CAR. ARAB.**

Departamento III

TRAMITE URGENTE

Jefe del Departamento III del S.I.D.

Saluda a Usted atentamente  
Por el Jefe del Departamento III  
Capitán *José R. Arab*  
José R. Arab

C.E./J.N.

21/6/76  
DPT  
1/7

Dpto. I  
MTC  
1976

032 19676

Sostituto Procuratore Generale  
Dott. Otello LUPACCHINI

*[Handwritten signature]*

TEJERA, Raúl. Servicio de Información de Defensa. Solicitud a Policía Técnica de huellas digitales. 23.03.1977.

Oficina: SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA - Departamento III -  
Fuerzas - Operaciones - Enlace.-

Fecha Montevideo, 23 de marzo de 1977.-

Señor Director Nacional de Policía Técnica.

Hemite a Ud. con el presente, el siguiente material

Se solicita identificación de las huellas dactilares que se adjuntan, así como también fotografías en caso de que lograra identificarse a la persona que corresponden las huellas.-

Dichas huellas podrían tratarse de las siguientes personas:

1)- Raúl TEJERA LOVER

2)-

3)-

para que se sirva disponer el examen pericial correspondiente, a fin de responder a las siguientes interrogantes Realizar trámite urgente.-

Dicho material ha sido ocupado por Departamento III F.O.E.

en la causa:

y por disposición de Jefe Departamento III

Al mismo tiempo, se cumplió en llevar a su conocimiento las siguientes circunstancias relacionadas con el hecho, que considero útiles para la orientación de la pericia.



SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA
Fecha de Entrega
Fecha de Bajas
Fecha de
Nº de Orden

1453

Sostituto Procuratore Generale  
Dott. Otello LUPACCHINI